

SEZIONE 5:AMMINISTRAZIONE

Capitolo 5.1 - NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

5.1.1 Imposte

5.1.1.1 Imposta sul Valore Aggiunto ed altre imposte

Tutti gli importi dovuti sono da considerarsi, se applicabile, IVA esclusa. Nel caso in cui l'IVA o altre imposte siano applicabili su una qualsiasi prestazione fornita dal Gestore, la Parte che effettuerà il pagamento (**Parte Interessata**) provvederà a corrispondere alla Parte ricevente il pagamento (**Beneficiario**), in aggiunta alla somma dovuta, l'importo corrispondente all'IVA e ad altre imposte dovute. Qualsiasi importo riferito all'IVA sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura comprensiva di IVA.

5.1.1.2 Accise

L'accisa è l'imposta che riguarda il Gas: in particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 504/95, il prodotto è gravato dall'imposta al momento della sua immissione al consumo, ad una aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (consumo civile, industriale, altri usi). I soggetti che di norma sono tenuti a versare l'imposta in oggetto sono coloro che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o i soggetti consumatori che si avvalgono di infrastrutture dedicate per il vettoriamento di prodotto proprio. I consumi di Gas necessari alle attività collegate al funzionamento del Terminale, intendendo sia quelli necessari al funzionamento base del Terminale sia quelli legati alla prestazione del Servizio di Rigassificazione, non sono da considerare fatto generatore di accisa in quanto impieghi connessi all'attività di rigassificazione. I consumi di Gas necessari al Servizio di Small Scale non sono da considerare fatto generatore di accisa in quanto impieghi connessi alla navigazione marittima.

5.1.1.3 Inapplicabilità di deduzioni o trattenute

Ciascuna Parte provvederà al pagamento di tutte le somme da essa dovute senza alcuna deduzione o trattenuta fiscale, salvo che ciò sia richiesto dalla Legge Applicabile. In tal caso la Parte responsabile del pagamento provvederà a corrispondere al Beneficiario l'importo dedotto o trattenuto assicurandosi che l'importo netto accreditato all'altra Parte sia equivalente alla somma complessiva che quest'ultima avrebbe ricevuto nel caso in cui non fosse stata operata una trattenuta o una deduzione. Tuttavia, se al Beneficiario che ha subito la deduzione o la trattenuta spetta un credito di imposta, fino a concorrenza dello stesso, la Parte responsabile del pagamento non dovrà corrispondere al Beneficiario l'importo dedotto o trattenuto.

5.1.1.4 Pagamento delle imposte

- a) L'Utente è responsabile per qualsiasi adempimento, documentazione ed obbligazione riferibile alla consegna ed importazione di GNL o Gas.
- b) L'Utente provvederà a corrispondere al Gestore (o a rimborsare il Gestore per i pagamenti fatti dallo stesso a tale riguardo), ad indennizzare e a manlevare il medesimo da ogni importo relativo ad imposte, dazi, tributi, sanzioni, royalties, tasse o altri oneri (aventi qualsiasi denominazione) richiesti o imposti dalle leggi italiane o da qualsiasi Autorità Competente, con riguardo al GNL o Gas dell'Utente, alla gestione, al trasporto o all'utilizzo del GNL o Gas dell'Utente, che il Gestore debba corrispondere o riscuotere ai sensi di qualsiasi Legge Applicabile, ad eccezione delle sanzioni comminate al Gestore in conseguenza di inadempimento alle proprie obbligazioni.
- c) Il Gestore sarà inoltre manlevato da qualsiasi responsabilità e tenuto indenne dall'Utente per qualsiasi imposta, dazio, tributo, sanzione, royalty, tassa o altro onere (comunque denominato) richiesto o imposto dalle leggi italiane o da qualsiasi Autorità Competente, a seguito di erronee, incomplete, imprecise, omesse o tardive dichiarazioni dei redditi, o altre dichiarazioni o comunicazioni. La stessa disposizione si applica con riferimento ad incompletezze, omissioni o ritardi nei pagamenti dovuti o nell'adempimento di altre obbligazioni di qualsiasi natura che avrebbero dovuto essere adempiute dall'Utente o da un membro del Gruppo dell'Utente.
- d) La presente Clausola 5.1.1.4 non implica per nessuna delle Parti la responsabilità per eventuali imposte sui redditi delle società o imposte dirette generalmente applicabili, o per qualsiasi analoga imposta su profitti o guadagni, che sia dovuta o richiesta all'altra Parte da qualsiasi autorità governativa o fiscale.

5.1.2 Disposizioni Generali

Nel caso in cui il ritardo nell'osservanza di dazi doganali, procedure o requisiti da parte dell'Utente o di un membro del Gruppo dell'Utente comporti per il Gestore un conseguente ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, l'Utente sarà responsabile di ogni possibile obbligazione o danno da ciò derivante (o a ciò correlato), fatta eccezione per tutte quelle obbligazioni, anche assunte nei confronti di terzi, e spese che sarebbero state comunque a carico del Gestore.

Capitolo 5.2 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.2.1 Corrispettivi per i servizi

5.2.1.1 Corrispettivi

- a) I Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione, gli Adeguamenti, il Corrispettivo per il Servizio di Small Scale e i Corrispettivi per il Servizio di Trasporto costituiscono gli unici importi dovuti (in termini di corrispettivo) dall'Utente e dall'Utente di Small Scale per tutti i servizi e le altre attività offerte e/o svolte dal Gestore durante il periodo di validità del Contratto di Capacità.
- b) Durante il periodo di validità del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale, l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale provvederà a corrispondere mensilmente le seguenti somme:
 - i) Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione;
 - ii) eventuali Adeguamenti;
 - iii) Corrispettivi per il Servizio di Trasporto;
 - iv) Corrispettivi per i Servizi di Flessibilità; e
 - v) Corrispettivo per il Servizio di Small Scale.
- c) In aggiunta ai pagamenti degli importi indicati nelle Clausola 5.2.1.1b), per tutta la durata del Contratto di Capacità, l'Utente corrisponderà al Gestore un quantitativo di Gas a copertura dei Consumi e delle Perdite secondo quanto previsto dalla Clausola 3.4.2.

5.2.1.2 Obbligazione di Pagamento

In ciascun Mese del periodo di validità del Contratto di Capacità, l'Utente dovrà pagare integralmente gli importi relativi ai Corrispettivi indipendentemente dal fatto che l'Utente programmi o meno la consegna dei suoi Carichi, o consegni o meno i suoi Carichi, effettui o meno la programmazione della riconsegna del proprio Gas al Punto di Riconsegna, eserciti o non eserciti per un dato periodo di tempo o per l'intera durata del Contratto di Capacità il proprio diritto al Servizio di Rigassificazione ovvero, nel caso di Utente di Small Scale, non si avvalga del Servizio di Small Scale relativo agli Slot di Small Scale dei quali è titolare, a prescindere dalle ragioni che ne hanno impedito l'esercizio o il godimento, fermo restando che i Corrispettivi saranno dovuti al Gestore in ragione delle messa a disposizione del Servizio di Rigassificazione o del Servizio di Small Scale.

5.2.1.3 Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione

All'Utente saranno addebitati i seguenti Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione, determinati in seguito ad approvazione e/o determinazione da parte dell'ARERA ovvero in esito alle procedure di cui al Titolo II del TIRG, e saranno pagati da quest'ultimo ai sensi della Clausola 5.2.2:

- i) il corrispettivo associato ai quantitativi contrattuali di Gnl espresso in Euro/m³_{liq}/anno come definito in esito alle procedure di cui al Titolo II del TIRG; e
- ii) la componente tariffaria Crs corrispondente al corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino espressa in Euro/m³_{liq}/anno; e
- iii) la componente tariffaria CETS corrispondente al corrispettivo unitario a copertura dei costi relativi al sistema di emission trading espressa in Euro/m³_{liq}/anno.

5.2.1.4 Adeguamenti

- a) Il Gestore fatturerà all'Utente, ai sensi della Clausola 5.2.2, i seguenti importi:
 - i) qualsiasi importo riferibile a GNL Fuori Specifica, dovuto dall'Utente al Gestore in ottemperanza alla Clausola 3.6.4.2c);

- ii) qualsiasi Controstallia, pagamento e/o indennizzo concernente il boil-off in eccesso dovuti dall'Utente al Gestore ai sensi della Clausola 3.7.3.4;
 - iii) qualsiasi importo relativo ai corrispettivi di scostamento dovuti dall'Utente al Gestore secondo quanto previsto dalle Clausole 3.3.5 e 3.3.6;
 - iv) qualsiasi importo relativo alla rivalutazione annuale su base ISTAT dei Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione di cui alla Clausola 5.2.1.3i);
 - v) qualsiasi altro importo dovuto dall'Utente ai sensi del Codice di Rigassificazione;
 - vi) qualsiasi credito maturato annualmente dall'Utente al termine di un Anno Termico ai sensi della Clausola 3.8.2 in relazione ad una Variazione del Servizio di Rigassificazione;
 - vii) qualsiasi credito maturato dall'Utente ai sensi delle Clausole 3.7.3.4e), 3.7.3.4f) e/o 3.7.3.4g) in relazione a qualsiasi Controstallia e/o boil-off in eccesso;
 - viii) qualsiasi credito maturato dall'Utente ai sensi della Clausola 3.6.5.2; e
 - ix) qualsiasi altro credito maturato dall'Utente ai sensi del Codice di Rigassificazione.
- b) Gli importi dovuti e pagabili dall'Utente al Gestore ai sensi della Clausola 5.2.1.4a) sono considerati nel loro complesso come **Adeguamenti**.

5.2.1.5 Corrispettivi per il Servizio di Trasporto

Salvo modifiche della Legge Applicabile, all'Utente saranno addebitati i seguenti Corrispettivi per il Servizio di Trasporto e saranno pagati da quest'ultimo ai sensi della Clausola 5.2.2.

- a) Corrispettivo Fisso per il Servizio di Trasporto è calcolato come segue:

La capacità di trasporto associata alla capacità di rigassificazione dell'utente k nel periodo p è calcolata come segue:

$$Cap_{k,trasporto} = SO^{Max} \cdot \frac{Cap_{k,p}}{ACQ_{Tot}} \cdot \frac{NG_a}{NG_p}$$

dove:

- SO^{Max}: send out giornaliero massimo del Terminale;
- Cap_{k,p}: capacità di rigassificazione dell'utente k nel periodo p cui la prenotazione di capacità di trasporto si riferisce;
- ACQ_{Tot}: capacità annua di rigassificazione offerta dal Gestore nell'Anno Termico;
- NG_a: numero di Giorni dell'Anno Termico;
- NG_p: numero di Giorni del periodo p cui la prenotazione di capacità di trasporto si riferisce.

E, quindi, all'Utente, incluso il Fornitore del Servizio di Peak Shaving, sarà addebitato, e quest'ultimo dovrà corrispondere ai sensi della Clausola 5.2.2, un corrispettivo calcolato, per il Mese m , secondo la seguente formula:

$$Corrispettivo_{k,trasporto} = \alpha \cdot Cap_{k,trasporto} \cdot Cpe_{OLT} \cdot \frac{NG_m}{NG_a}$$

dove:

- α : il coefficiente moltiplicativo applicabile da SRG in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo mensile, trimestrale o semestrale;
- Cpe_{OLT}: corrispettivo unitario mensile di capacità per il Punto di Entrata GNL OLT Livorno;
- NG_m: numero di Giorni del mese m cui il corrispettivo di capacità di trasporto si riferisce;

NG_a: numero di Giorni dell'Anno Termico.

b) Corrispettivo Variabili per il Servizio di Trasporto:

ove previsto dalla Legge Applicabile, sarà a carico dell'Utente e questo dovrà corrispondere, ai sensi della Clausola 5.2.2, la propria quota di corrispettivo variabile addebitata da SRG in base ai quantitativi effettivamente riconsegnati all'Utente al Punto di Riconsegna nel corso del Mese precedente quello di fatturazione.

c) Altri corrispettivi per il Servizio di Trasporto:

qualsiasi altra tassa, corrispettivo, onere, costo e/o spesa, attribuibili in tutto o in parte all'Utente, e addebitati da SRG al Gestore e pagati dallo stesso nell'ambito del Contratto di Trasporto, verranno addebitati all'Utente e saranno corrisposti da quest'ultimo, salvo e nella misura in cui tali costi e/o spese risultino direttamente da una violazione o un inadempimento del Gestore; nel qual caso, i costi e/o spese sopra indicati risulteranno a carico del Gestore. Nell'eventualità in cui tali tasse, corrispettivi, oneri, costi e/o spese siano attribuibili a tutti gli Utenti, questi saranno addebitati agli Utenti e verranno corrisposti da questi ultimi, proporzionalmente alla capacità di trasporto prenotata. Qualora tali tasse, corrispettivi, oneri, costi e/o spese siano imputabili ad un inadempimento o al mancato rispetto degli obblighi da parte di un Utente, quest'ultimo sarà responsabile per il pagamento di tali tasse, oneri, corrispettivi, costi e/o spese in proporzione alla rispettiva colpa.

5.2.1.6 Corrispettivo per il Servizio di Small Scale

All'Utente di Small Scale sarà addebitato il Corrispettivo per il Servizio di Small Scale, accettato dall'Utente di Small Scale e determinato a seguito delle procedure di conferimento degli Slot di Small Scale pubblicate dal Gestore sul proprio sito web ed in conformità al principio di imparzialità e non discriminazione.

Il Corrispettivo per il Servizio di Small Scale è da intendersi fisso ed invariabile a prescindere dal quantitativo di GNL che sarà oggetto di caricamento da parte del Gestore, fermo restando l'obbligo dell'Utente di Small Scale di caricare presso la Nave Small Scale i quantitativi che dovranno essere comunicati al Gestore entro il termine di cui alla Clausola 3.3.2.3.

5.2.1.7 Corrispettivi per il Servizio di Flessibilità

- a) All'Utente cui sia stato conferito il diritto di fruire del Servizio di Stoccaggio Prolungato, sarà addebitato il Corrispettivo per il Servizio di Stoccaggio Prolungato determinato in seguito ad approvazione da parte dell'ARERA ai sensi dell'articolo 12 del TIRG (o comunque ai sensi della regolazione vigente) nell'ambito delle procedure di conferimento che saranno disposte dal Gestore e pubblicate sul proprio sito web. Il Corrispettivo per il Servizio di Stoccaggio Prolungato sarà corrisposto dall'Utente nei modi e nei tempi pubblicati dal Gestore sul proprio sito web.
- b) All'Utente che abbia esercitato il diritto di Nomina di Riconsegna ovvero di Rinomina di Riconsegna, sarà addebitato il Corrispettivo per il Servizio di Flessibilità di Nomina sui quantitativi giornalieri oggetto di Nomina di Riconsegna ovvero di Rinomina di Riconsegna.
- c) All'Utente del Servizio di Virtual Liquefaction che abbia ricevuto il Servizio di Virtual Liquefaction, sarà addebitato il Corrispettivo per il Servizio di Virtual Liquefaction applicabile per il periodo in cui sia stato richiesto il relativo servizio.

5.2.2 Fatturazione

5.2.2.1 Fatture emesse dal Gestore

- a) Con riferimento ai pagamenti dovuti dall'Utente di Capacità Continuativa al Gestore di seguito elencati, il Gestore emetterà fattura all'Utente di Capacità Continuativa secondo la tempistica di seguito indicata:
 - i) le fatture relative ai Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione ed al Corrispettivo Fisso per il Servizio di Trasporto dovranno essere emesse entro il decimo (10°) Giorno del Mese al quale i corrispettivi si riferiscono; e
 - ii) le fatture relative ai Corrispettivi Variabili per il Servizio di Trasporto saranno emesse entro il decimo (10°) Giorno del Mese successivo rispetto alla fine del Mese al quale i corrispettivi stessi si riferiscono;

- iii) le fatture relative agli Adeguamenti di cui alla Clausola 5.2.1.4a), saranno emesse non appena saranno disponibili tutte le informazioni necessarie al relativo calcolo; e
 - iv) le fatture relative ai Corrispettivi per i Servizi di Flessibilità saranno emesse entro il decimo (10°) Giorno del Mese successivo rispetto alla fine del Mese al quale i corrispettivi stessi si riferiscono.
- b) Con riferimento ai pagamenti dovuti al Gestore dall'Utente diverso dall'Utente di Capacità Continuativa, il Gestore provvederà ad emettere una fattura all'Utente secondo la tempistica di seguito indicata:
- i) la fattura relativa alla capacità di rigassificazione mensilmente allocata e riportata nel relativo Contratto di Capacità e considerando sia i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione sia il Corrispettivo Fisso per il Servizio di Trasporto applicabile sarà emessa entro la fine del Mese al quale si riferiscono i corrispettivi; e
 - ii) le fatture relative ai Corrispettivi Variabili per il Servizio di Trasporto saranno emesse entro il decimo (10°) Giorno del Mese successivo rispetto alla fine del Mese al quale i corrispettivi stessi si riferiscono; e
 - iii) le fatture relative agli Adeguamenti di cui alla Clausola 5.2.1.4b) saranno emesse non appena saranno disponibili tutte le informazioni necessarie al relativo calcolo.
- c) Il Gestore provvederà ad emettere una fattura all'Utente diverso dall'Utente di Capacità Continuativa in relazione alla capacità di rigassificazione mensilmente allocata e riportata nel relativo Contratto di Capacità e considerando sia i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione sia i Corrispettivi per il Servizio di Trasporto applicabili. Tale fattura sarà emessa entro il decimo (10°) Giorno del Mese successivo a quello cui si riferiscono i corrispettivi mentre eventuali Adeguamenti di cui alla Clausola 5.2.1.4b) saranno fatturati non appena saranno disponibili tutte le informazioni necessarie al relativo calcolo.
- d) Ogni Mese, il Gestore provvederà a fatturare all'Utente un importo relativo ai quantitativi di Gas trattenuti a copertura dei Consumi e Perdite considerando un prezzo convenzionale pari al Prezzo di Mercato Mensile. L'Utente provvederà quindi ad emettere nei confronti del Gestore una fattura di pari importo. Lo scopo della presente disposizione consiste esclusivamente nell'ottemperare alla normativa IVA applicabile con riferimento alle permute, restando inteso che, da un punto di vista sostanziale, i quantitativi di Gas trattenuti a copertura dei Consumi e Perdite rappresentano un corrispettivo in natura, e sono pertanto parte di un corrispettivo complessivo pagato dall'Utente al Gestore per il servizio fornito.
- e) Ogni Utente è tenuto – tramite il Gestore – a corrispondere in natura a SRG le quantità di Gas a copertura dei consumi di Gas e delle perdite della Rete Nazionale di Trasporto; eventuali differenze degli importi dovuti a SRG saranno oggetto di adeguamenti per mezzo di emissione di nuove fatture e/o note di credito. A tal fine il Gestore è tenuto ad emettere nei confronti dell'Utente una fattura per la cessione del Gas prelevato da SRG, il cui importo verrà calcolato sulla base del valore del Gas prendendo a riferimento quanto previsto da SRG nel proprio Codice di Rete. A sua volta l'Utente provvederà ad emettere nei confronti del Gestore una fattura di conguaglio di pari importo.
- f) Con riferimento ai pagamenti dovuti dall'Utente di Small Scale al Gestore di seguito elencati, il Gestore emetterà fattura all'Utente di Small Scale secondo la tempistica di seguito indicata:
- i) le fatture relative al Corrispettivo per il Servizio di Small Scale dovranno essere emesse entro il decimo (10°) Giorno del Mese successivo rispetto alla fine del Mese al quale il corrispettivo stesso si riferisce; e
 - ii) le fatture relative agli eventuali Corrispettivi per il Servizio di Trasporto saranno emesse entro il decimo (10°) Giorno del Mese successivo rispetto alla fine del Mese al quale i corrispettivi stessi si riferiscono.

5.2.2.2Diritto del Gestore al pagamento mediante compensazione

Qualora un Utente ovvero un Utente di Small Scale non abbia provveduto ad effettuare il pagamento degli importi dovuti con riferimento ad una qualsiasi fattura emessa entro la tempistica specificata dalla Clausola 5.2.2.4 (e tali importi risultino non contestati ai sensi della Clausola 5.2.2.6), il Gestore avrà la facoltà di compensare tale credito con eventuali importi dovuti dal Gestore all'Utente ovvero un Utente di Small Scale stesso, con riferimento a qualsiasi fattura.

5.2.2.3Diritto al pagamento mediante compensazione

Nell'eventualità in cui il Gestore non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti con riferimento ad una qualsiasi fattura emessa entro la tempistica specificata dalla Clausola 5.2.2.4 (e tali importi non risultino essere oggetto di controversia secondo quanto previsto dalla Clausola 5.2.2.6), l'Utente ovvero un Utente di Small Scale avrà la facoltà di compensare tale credito con eventuali importi dovuti dall'Utente al Gestore, con riferimento a qualsiasi fattura.

5.2.2.4 Pagamento

- a) Tutte le fatture dovranno essere saldate entro i venti (20) giorni di calendario successivi al loro ricevimento ovvero concordate nei limiti di quanto previsto dalle Clausole 5.2.2.2 e/o 5.2.2.3. Qualsiasi pagamento dovuto in una data che non corrisponda ad un Giorno Lavorativo dovrà essere corrisposto entro l'ultimo Giorno Lavorativo precedente la scadenza.
- b) Tutti i pagamenti saranno effettuati in euro.
- c) Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sui conti correnti bancari indicati dal Gestore e dall'Utente, assicurandone la disponibilità presso il conto corrente del beneficiario entro la data di scadenza. Sull'importo non sarà calcolata alcuna detrazione o trattenuta correlata al trasferimento di denaro; tali costi saranno a carico della Parte che effettua il pagamento. Qualsiasi costo relativo all'accredito del denaro sul conto corrente, addebitato dall'istituto bancario della Parte ricevente sul conto della medesima, sarà invece a carico di quest'ultima.
- d) Il conto corrente dovrà essere specificato nella fattura.

5.2.2.5 Correzione di errori

- a) Fermo restando quanto previsto dalle Clausole 5.4.2 e 5.2.2.6, nel caso in cui una delle Parti riscontri un errore in un importo indicato come dovuto in una fattura, tale Parte provvederà ad informare tempestivamente in forma scritta l'altra Parte. Nel caso in cui (i) entrambe le Parti congiuntamente, o (ii) una Decisione dell'Esperto o un lodo emesso da un collegio arbitrale ai sensi della Clausola 5.4.2.4 riscontrino un errore in una qualsiasi fattura, la Parte che ha emesso tale fattura non corretta dovrà prontamente redigere un apposito documento a correzione dell'errore accertato. Nel caso in cui la fattura errata:
 - i) non sia stata pagata dalla Parte ricevente all'altra Parte, l'altra Parte provvederà prontamente ad emettere una nuova fattura (annullando la precedente fattura errata) per l'importo dovuto; o
 - ii) sia stata pagata dalla Parte ricevente, entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla data del documento di correzione sarà corrisposto dalla Parte tenuta al pagamento all'altra Parte un importo correttivo. Resta inteso che non saranno corrisposti eventuali interessi bancari sull'importo correttivo.

5.2.2.6 Controversie sulla fatturazione

- a) Salvi i casi di errore manifesto in una fattura o di nullità, annullabilità e di rescissione del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale come richiamati dall'art. 1462 Codice Civile, le Parti non sono autorizzate a sospendere o posticipare il pagamento di una qualsiasi fattura in seguito a qualsiasi pretesa, azione, reclamo o eccezione sollevata nei confronti dell'altra Parte o in seguito a qualsiasi controversia in essere con l'altra Parte, salvo il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento.
- b) Nel caso in cui una qualsiasi somma sia oggetto di una controversia, la Parte che effettua la contestazione dell'importo dovrà, almeno cinque (5) Giorni Lavorativi prima della data di scadenza del pagamento, darne comunicazione all'altra Parte (specificando i dettagli e le motivazioni della contestazione) e dovrà comunque provvedere al pagamento a favore dell'altra Parte, che sarà tenuta a disporre di tali somme unicamente nelle modalità previste dalla Clausola 5.2.2.6d).
- c) Entro trenta (30) Giorni dalla data della comunicazione di cui alla Clausola 5.2.2.6b), il Gestore e l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale si adopereranno in buona fede per la risoluzione della controversia, e la Parte che ha effettuato il pagamento si impegna a non dare avvio ad alcun procedimento giudiziale riguardo la controversia in oggetto, fino alla scadenza del suddetto periodo di trenta (30) Giorni. Decorso inutilmente il termine di trenta (30) Giorni di cui sopra senza che le Parti abbiano raggiunto un'intesa, troverà applicazione la procedura descritta nella Clausola 5.4.2.

- d) A seguito della risoluzione della controversia, qualsiasi somma concordata o giudicata come dovuta alla Parte che ha inviato la comunicazione di cui alla Clausola 5.2.2.6b), dovrà essere ad essa corrisposta entro cinque (5) Giorni dalla data di risoluzione della controversia.

5.2.2.7 Pagamento in ritardo

Tutti gli importi debitamente fatturati, dovuti e pagabili all'altra Parte, che non sono stati pagati entro la data di scadenza, produrranno interessi di mora su base giornaliera, a partire dal Giorno successivo alla scadenza (incluso), fino a, ed a inclusione del, Giorno in cui il pagamento viene effettivamente ricevuto dall'altra Parte, ad un tasso di interesse annuo pari all'EURIBOR maggiorato dell'otto per cento (8%). Nel caso in cui l'interesse così determinato ecceda i limiti consentiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicherà il tasso di interesse di mora massimo consentito dalla legislazione italiana.

Capitolo 5.3 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

5.3.1 Responsabilità

5.3.1.1 Responsabilità dell'Utente e dell'Utente di Small Scale nei confronti del Gestore

Fatta salva l'applicazione della Clausola 3.6.1.2b) per i danni o le perdite subite con riferimento al GNL e/o Gas di proprietà dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale, della Clausola 5.3.1.2 per il risarcimento del lucro cessante, della Clausola 5.3.1.4 applicabile alle pretese dei proprietari terzi del GNL avanzate nei confronti del Gestore ed, infine, eventuali responsabilità per inquinamento e contaminazione dell'ambiente, l'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale sarà responsabile e dovrà risarcire il Gestore per le Perdite subite a causa: i) di un Inadempimento dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale ai sensi della Clausola 5.3.2.1, di un membro del Gruppo dell'Utente o di un membro del Gruppo dell'Utente di Small Scale, ii) della Nave Metaniera dell'Utente ovvero della Nave Small Scale dell'Utente di Small Scale, che cagioni un danno al Gestore (quale, a titolo meramente esemplificativo, un danno al Terminale, inclusi i sistemi e/o le attrezzature installate o altrimenti utilizzate presso il Terminale e gli Spool Pieces), o un qualsiasi danno fisico alle persone.

Ferma restando l'inapplicabilità delle limitazioni stabilite nel LLMC cui l'Utente e l'Utente di Small Scale rinunciano espressamente, l'Utente e l'Utente di Small Scale avranno diritto di limitare le proprie responsabilità ai sensi della presente Clausola fino all'importo di centocinquanta milioni di euro (€ 150.000.000) per singolo evento. In caso di concorso del Gestore, o di un terzo, nell'evento che ha cagionato il danno, la limitazione della responsabilità dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale fino all'importo di centocinquanta milioni di euro (€ 150.000.000) non sarà proporzionalmente ridotta ma troverà integrale applicazione per l'intera quota di responsabilità dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale.

5.3.1.2 Responsabilità per lucro cessante

Oltre alle responsabilità dell'Utente e dell'Utente di Small Scale ai sensi della Clausola 5.3.1.1, qualora un Inadempimento dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale ai sensi della Clausola 5.3.2.1, ivi compreso un atto, azione, od omissione dolosa o colposa dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale, o di un membro del Gruppo dell'Utente ovvero del Gruppo dell'Utente di Small Scale in violazione dei suoi obblighi, pregiudichino la possibilità per il Gestore di offrire il Servizio di Rigassificazione e/o il Servizio di Small Scale (ciascuno, un **Evento Rilevante**), allora l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale:

- a) continuerà ad effettuare i pagamenti relativi ai Corrispettivi; e
- b) pagherà al Gestore un importo pari all'80% dei Corrispettivi (dove i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione ai fini della presente Clausola sono da intendersi come quelli che sarebbero dovuti applicando la tariffa di rigassificazione oggetto di approvazione e/o determinazione da parte dell'ARERA per il Terminale durante il periodo interessato) che il Gestore avrebbe maturato se avesse conferito integralmente la capacità di rigassificazione ovvero gli Slot di Small Scale nel periodo di indisponibilità del Terminale, da qualificarsi, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, come indennizzo concordato tra le Parti del lucro cessante cagionato al Gestore dall'impossibilità di offrire il Servizio di Rigassificazione e/o il Servizio di Small Scale, a nulla rilevando le effettive possibilità di conferire la capacità di rigassificazione o di gli Slot di Small Scale sul mercato di riferimento. L'Utente ovvero l'Utente di Small Scale potrà essere ritenuto responsabile ai sensi della presente Clausola 5.3.1.2b) unicamente in relazione a ciascun Evento Rilevante per un periodo di due (2) anni decorrenti dalla data in cui si è verificato l'Evento Rilevante e, comunque, per un importo complessivo non superiore a centocinquanta milioni di euro (€ 150.000.000).

Nel caso in cui più Utenti ovvero più Utenti di Small Scale siano responsabili verso il Gestore per il risarcimento del lucro cessante per un medesimo periodo di tempo, ciascun Utente o ciascun Utente di Small Scale sarà responsabile esclusivamente per la propria quota parte degli importi di cui alla Clausola 5.3.1.2b). Salvo prova contraria, il concorso di più Utenti ovvero Utenti di Small Scale alla cagionazione del danno si presume avvenuto in misura paritaria tra gli stessi.

5.3.1.3 Responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente e dell'Utente di Small Scale

Il Gestore sarà responsabile e dovrà risarcire l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale esclusivamente per le Perdite subite a causa di un Inadempimento del Gestore, ivi compresa una qualsiasi azione o omissione colposa del Gestore o di qualsiasi membro del Gruppo del Gestore che cagioni un danno all'Utente ovvero all'Utente di Small Scale quale, a titolo meramente esemplificativo, un danno alla Nave Metaniera o alla Nave Small Scale,

inclusi i sistemi e/o le attrezzature installati o altrimenti utilizzati presso la Nave Metaniera o presso la Nave Small Scale o un qualsiasi danno fisico alle persone.

Il Gestore limita le proprie responsabilità ai sensi della presente Clausola fino all'importo di quattro milioni di euro (€ 4.000.000) per singolo evento. In caso di concorso dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale, o di un terzo, nell'evento che ha cagionato il danno, la limitazione della responsabilità del Gestore fino all'importo di quattro milioni di euro (€ 4.000.000) non sarà proporzionalmente ridotta ma troverà integrale applicazione per l'intera quota di responsabilità del Gestore.

Il Gestore avrà il diritto di applicare le eventuali limitazioni di responsabilità più favorevoli di quelle disciplinate nella presente Clausola 5.3.1.3 che siano previste nel LLMC (indipendentemente dalla ratifica da parte della Repubblica Italiana).

5.3.1.4 Responsabilità nei confronti di proprietari terzi del GNL

Qualora un soggetto terzo, proprietario di tutto o parte del GNL o del Gas rigassificato dal Gestore per conto di un Utente ovvero di un Utente di Small Scale o comunque avente un titolo tale da legittimare un'azione legale nei confronti del Gestore, intentasse un'azione legale a causa o in connessione a tale GNL o Gas a qualsiasi titolo nei confronti del Gestore o di un membro del Gruppo del Gestore, l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale dovrà tenere indenne, tutelare e manlevare il Gestore rispetto a qualsiasi Perdita e lucro cessante conseguente a tale pretesa.

5.3.1.5 Comunicazioni e procedura di svolgimento delle domande

- a) Una Parte (**Parte Richiedente**) che avanzi una richiesta di indennizzo all'altra Parte, provvederà ad inviare a quest'ultima (**Parte Intimata**) una comunicazione con riferimento a quanto segue:
 - i) qualsiasi richiesta di indennizzo concernente o in relazione al Servizio di Rigassificazione ovvero di Small Scale (inclusa qualsiasi domanda avanzata da terzi); o
 - ii) qualsiasi circostanza idonea a generare, con un ragionevole grado di probabilità, una richiesta di indennizzo.

In entrambi i casi, la comunicazione dovrà avvenire nel più breve tempo ragionevolmente possibile, una volta apprese le condizioni di cui sopra.

- b) Ove un'azione o una domanda siano proposte contro una Parte Richiedente da parte di un terzo in relazione ad una qualsiasi circostanza sopra indicata, la Parte Intimata avrà la facoltà, a proprie spese, di assumerne la difesa al posto della Parte Richiedente. In tal caso, la Parte Richiedente fornirà alla Parte Intimata tutta l'assistenza e le informazioni ritenute ragionevolmente necessarie da quest'ultima. Nel caso in cui la Parte Intimata assumi la difesa nella suddetta controversia o azione, essa non sarà responsabile per qualsiasi definizione della controversia in oggetto che sia raggiunta senza il proprio consenso. La Parte Intimata non acconsentirà a transazioni con riferimento a detta controversia che prevedano forme di indennizzo diverse da importi in denaro, senza il previo consenso scritto della Parte Richiedente.
- c) Nel caso in cui la Parte Richiedente sia il Gestore, e il Gestore richieda un indennizzo a più di un Utente ovvero di un Utente di Small Scale con riguardo ad un evento, circostanza o a una serie concatenata di eventi o circostanze che abbiano dato origine ad una specifica domanda di un soggetto terzo, l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale non potrà assumere la difesa nell'ambito del procedimento in oggetto, eccezione fatta per il caso in cui tutti gli Utenti e gli Utenti di Small Scale ai quali il Gestore richieda l'indennizzo forniscano il proprio previo consenso scritto in merito all'assunzione della difesa da parte dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale con riguardo a tutti gli Utenti e Utenti di Small Scale ai quali viene richiesto il risarcimento.

5.3.1.6 Limitazioni di Responsabilità

- a) Le obbligazioni di una Parte Intimata non si estenderanno a quanto segue:
 - i) qualsiasi Perdita o qualsiasi altra perdita di qualsiasi tipo o natura (inclusi tutti i costi e le spese correlati) che possa derivare dalla definizione o dal raggiungimento di accordo transattivo in merito a qualsiasi azione o pretesa avanzata contro la Parte Richiedente, dall'ammissione di colpa o responsabilità da parte di tale Parte Richiedente con riferimento a qualsiasi azione o pretesa, o da qualsiasi azione intrapresa dalla Parte Richiedente (salvo i casi in cui ciò sia richiesto dalla legge o dalle norme processuali applicabili), che possa arrecare pregiudizio

all'esito positivo della difesa con riguardo alla suddetta azione o controversia, in qualunque dei casi sopra indicati, senza il previo consenso scritto della Parte Intimata (tale consenso non potrà essere ritardato o negato senza valida motivazione nell'ipotesi in cui la Parte Intimata non abbia, al momento della richiesta del consenso, assunto la difesa in tale controversia o azione); ovvero

- ii) spese legali di ogni genere, quali spese, diritti, ed onorari che possano risultare dall'impiego, da parte della Parte Richiedente, dei propri consulenti legali con riferimento a qualsiasi azione o vertenza, a seguito dell'assunzione della difesa da parte della Parte Intimata.
- b) La responsabilità dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale verso il Gestore non potrà in nessun caso eccedere la somma omnicomprendente di duecentomilioni di euro (€ 200.000.000) complessivamente considerando la responsabilità per Perdite ai sensi della Clausola 5.3.1.1 e per lucro cessante ai sensi della Clausola 5.3.1.2. Nel caso di Perdite arrecate dalla Nave Metaniera ivi compreso il lucro cessante derivante da tale evento, il Gestore potrà avviare nei confronti dell'Utente un'azione di risarcimento del danno ai sensi della presente Clausola esclusivamente dopo che sia trascorso un periodo pari a otto (8) mesi dalla data dall'evento causato dalla Nave Metaniera che ha cagionato la Perdita e/o lucro cessante di cui si chiede il risarcimento e, comunque, dopo avere richiesto il risarcimento del medesimo danno nei confronti della Nave Metaniera e/o del proprietario di tale Nave Metaniera ai sensi dell'articolo 14.1 delle Condizioni d'Uso, a meno che tale azione non appaia manifestamente infondata.
- c) Nessuna limitazione di responsabilità potrà trovare applicazione nel caso di danni arrecati con dolo o colpa grave della Parte Intimata. L'onere di dimostrare l'esistenza del dolo o della colpa grave sarà a carico della Parte Richiedente.

5.3.2 Inadempimento

5.3.2.1 Inadempimento dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale

Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi, indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale sarà considerato inadempiente (**Inadempimento dell'Utente**):

- a) l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale non ha corrisposto gli importi che sono dovuti ai sensi del Capitolo 5.2 per un periodo eccedente i trenta (30) Giorni dalla data in cui tali importi sono divenuti esigibili, e la somma non sia stata recuperata tramite la Garanzia Bancaria e/o la Garanzia del Gruppo dell'Utente fornita/e dall'Utente ovvero dall'Utente di Small Scale ovvero della garanzia di cui alla Clausola 3.1.1.2f) dall'Utente di Discarica Complementare;
- b) l'Utente è stato gravemente inadempiente rispetto ai propri obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, ovvero l'Utente di Small Scale è stato gravemente inadempiente rispetto ai propri obblighi derivanti dalla assegnazione di Slot di Small Scale (ivi compreso l'obbligo di effettuare il caricamento dei quantitativi di GNL sulla Nave Small Scale) e non è possibile porvi rimedio, o nel caso in cui l'Utente dichiari o lasci intendere che non intende eseguire il Contratto di Capacità e lo disconosca ovvero l'Utente di Small Scale dichiari o lasci intendere che non intende eseguire i propri obblighi;
- c) l'Utente ha commesso una violazione significativa delle obbligazioni a proprio carico derivanti dal Contratto di Capacità ovvero l'Utente di Small Scale ha commesso una violazione significativa delle obbligazioni a proprio carico derivanti dalla assegnazione di Slot di Small Scale alle quali è possibile porvi rimedio, ma che tuttavia continua a protrarsi inalterata decorsi dieci (10) Giorni Lavorativi dalla comunicazione del Gestore della suddetta violazione all'Utente ovvero all'Utente di Small Scale;
- d) l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale non soddisfa più le Condizioni di Servizio ai sensi del Capitolo 2.1 e non provvede a porvi rimedio secondo le modalità e tempi previsti dal Codice di Rigassificazione;
- e) l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale ha commesso una violazione significativa delle obbligazioni a proprio carico di cui al Capitolo 3.1;
- f) l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale:
 - i) sospenda il pagamento dei propri debiti, non sia più in grado di onorarli o faccia ammissione in forma scritta circa l'impossibilità di far fronte ai suddetti debiti alla scadenza;
 - ii) stipuli o chieda di stipulare un accordo transattivo o altro accordo in favore di tutti i propri creditori in generale o con solo una classe di essi;

- iii) divenga parte di un procedimento, sia sottoposto ad una procedura o sia intrapreso qualsiasi altro passo (compreso la presentazione di un'istanza, il deposito o la notifica di una domanda o di un avviso), al fine di accertare:
- 1) lo stato di insolvenza o del fallimento dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale; ovvero
 - 2) la cessazione di attività, lo scioglimento, la procedura concorsuale o la riorganizzazione ovvero
 - 3) la nomina di un *trustee*, curatore fallimentare, amministratore fiduciario, liquidatore, amministratore o funzionario avente una simile funzione con riferimento al Garante o a qualsiasi dei suoi beni;
- e qualora tali azioni, procedure o adempimenti intrapresi non siano revocati o risolti entro quattordici (14) Giorni Lavorativi dalla data in cui l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale, al verificarsi delle circostanze indicate nel paragrafo 2), o, nel caso dei paragrafi 1) e 3), ne riceva avviso ufficiale o, nel caso del paragrafo 2) o 3), tale azione, procedura o adempimento intrapreso sia avviata dall'Utente ovvero dall'Utente di Small Scale stesso allo scopo di risanare pienamente la propria società;
- iv) divenga oggetto o riceva avviso ufficiale con riferimento a qualsiasi sentenza, ordine o nomina in merito alla sua cessazione di attività, scioglimento, amministrazione controllata o riorganizzazione, sulla base di o in relazione a un qualsiasi procedimento indicato nella Clausola 5.3.2; ovvero
- v) divenga oggetto o riceva avviso ufficiale con riguardo a qualsiasi evento o procedimento equivalente a cessazione di attività, scioglimento, procedura concorsuale o riorganizzazione ai sensi della legge vigente o di qualsiasi giurisdizione applicabile, che produca un effetto equivalente o simile ad uno qualsiasi degli eventi 5.3.2;
- g) qualsiasi violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Capacità ovvero dal Contratto di Small Scale idonea ad arrecare un danno al Gestore;
- h) l'Utente di Small Scale non provveda ad effettuare il caricamento dei quantitativi di GNL di sua proprietà sulla Nave Small Scale

Gli eventi o le circostanze descritti nella Clausola 5.3.2.1a) non costituiranno un Inadempimento dell'Utente o dell'Utente di Small Scale nel caso in cui tali eventi o circostanze siano stati determinati da un Inadempimento del Gestore.

5.3.2.2 Inadempimenti del Gestore

Fatto salvo quanto previsto alla Clausola 5.3.2.2b), il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti accadimenti, indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituirà un inadempimento con riferimento al Gestore (**Inadempimento del Gestore**):

- a) il Gestore non corrisponda gli importi dovuti all'Utente ovvero all'Utente di Small Scale secondo quanto previsto al Capitolo 5.2 per un periodo eccedente i trenta (30) Giorni dalla data in cui tali importi sono divenuti esigibili;
- b) il Gestore abbia presentato una domanda di ammissione alle procedure concorsuali di concordato, ai sensi degli articoli 160 e ss del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 187 e ss del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- c) qualsiasi violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Capacità ovvero dalla aggiudicazione di Slot di Small Scale idonea ad arrecare un danno all'Utente ovvero all'Utente di Small Scale.

Qualora un evento o circostanza ai sensi della Clausola 5.3.2.2b) sia causato da un Inadempimento dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale, questo non potrà essere considerato quale Inadempimento del Gestore.

5.3.2.3 Inadempimento dell'Utente e dell'Utente di Small Scale

L'Utente riconosce che in nessun caso l'Inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte verso l'Utente in veste di Utente di Small Scale e relative alla fornitura del Servizio di Small Scale potrà essere fatto valere dall'Utente come Inadempimento del Gestore nell'ambito del Contratto di Capacità relativamente al Servizio di Rigassificazione. In particolare, in caso di Inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte verso l'Utente di Small Scale relative alla fornitura del Servizio di Small Scale, l'Utente che abbia subito l'Inadempimento del Gestore nella sua qualità di Utente di Small Scale non potrà in nessun caso (i) risolvere il Contratto di Capacità ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, (ii) sospendere l'adempimento delle obbligazioni assunte relativamente al Servizio di Rigassificazione ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile ovvero (iii) far valere in qualsiasi modo l'Inadempimento del Gestore per liberarsi, posticipare, ridurre o comunque limitare gli impegni e le obbligazioni assunte dall'Utente verso il Gestore nella sua qualità di fornitore del Servizio di Rigassificazione.

L'Utente è responsabile verso il Gestore nel caso di Inadempimento dell'Utente agli obblighi assunti in qualità di Utente di Small Scale e l'Inadempimento dell'Utente a tali obblighi potrà essere fatto valere in qualsiasi modo dal Gestore anche nell'ambito del Servizio di Rigassificazione, restando in particolare inteso che il Gestore potrà (i) risolvere il Contratto di Capacità ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, (ii) sospendere l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'Utente relativamente al Servizio di Rigassificazione ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile ovvero (iii) esercitare ogni diritto previsto a favore del Gestore dalla Legge Applicabile ovvero dal Codice di Rigassificazione per il caso di Inadempimento dell'Utente.

5.3.3 Diritto di recesso e Risoluzione

5.3.3.1Recesso per volontà dell'Utente

Con l'esclusione dei casi di Forza Maggiore di cui alla Clausola 5.3.4 e fatte salve le altre disposizioni specifiche contenute nel presente Codice di Rigassificazione, l'Utente di Capacità Continuativa può, salvo quanto disposto nella Clausola 5.3.4.4, recedere dal Contratto di Capacità per volontà propria, presentando al Gestore un avviso mediante comunicazione scritta da far pervenire almeno centottanta (180) Giorni prima della data di efficacia del recesso. In caso di esercizio del diritto di recesso l'Utente di Capacità Continuativa verserà al Gestore l'80% dei Corrispettivi che sarebbero stati dovuti al Gestore in ragione della durata residua del Contratto di Capacità per il quale è stato esercitato il diritto di recesso. Il versamento di tali importi al Gestore sarà condizione di validità ed efficacia del recesso stesso.

L'Utente di Capacità Continuativa che si sia reso aggiudicatario di Capacità Continuativa ai sensi della procedura di conferimento di cui alla Clausola 2.1.5.4, non potrà esercitare il diritto di recesso di cui alla presente Clausola.

La capacità di rigassificazione oggetto di recesso ai sensi della presente Clausola sarà offerta dal Gestore nell'ambito dei processi di conferimento successivi come Capacità Primaria.

5.3.3.2Risoluzione

- a) Salvo quanto previsto alla Clausola 5.3.2.3, al verificarsi di un Inadempimento del Gestore o di un Inadempimento dell'Utente, a seconda dei casi, la Parte non inadempiente ha facoltà, nei limiti consentiti dalla Legge Applicabile e salvo che, nel caso di inadempimento ai sensi della Clausola 5.3.2.1f), la risoluzione non sia vietata da norme imperative del paese nel quale l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale ha la propria residenza o sede legale, di risolvere il Contratto di Capacità ovvero il Contratto di Small Scale, inviando un avviso all'altra Parte.
- b) Entrambe le Parti hanno la facoltà di risolvere il Contratto di Capacità ovvero il Contratto di Small Scale, inviando all'altra Parte un avviso, conformemente a quanto stabilito nella Clausola 5.3.4.8.
- c) L'avviso dovrà indicare, con sufficiente grado di dettaglio:
 - i) l'Inadempimento del Gestore; ovvero
 - ii) l'Inadempimento dell'Utente; ovvero
 - iii) qualora la risoluzione sia avvenuta in seguito ad un prolungato evento di Forza Maggiore, ai sensi della Clausola 5.3.4.8;
 - iv) a seconda dei casi, la parte che ha dato origine alla risoluzione.

Il Contratto di Capacità ovvero il Contratto di Small Scale sarà risolto alla data indicata dall'avviso correttamente notificato ai sensi delle disposizioni sulle comunicazioni contenute nella Clausola 5.4.5 o ad una data successiva specificata nell'avviso.

5.3.3 Rinuncia a diritti derivanti dal Codice Civile

L'Utente ovvero l'Utente di Small Scale espressamente rinuncia (i) al diritto di chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta previsto dall'articolo 1467 del Codice Civile accettando la natura aleatoria del Contratto di Capacità ovvero al Contratto di Small Scale, (ii) al diritto di recedere dal Contratto di Capacità ovvero dal Contratto di Small Scale previsto dall'articolo 1660 del Codice Civile nel caso in cui, per eseguire il Servizio di Rigassificazione ovvero il Servizio di Small Scale, si sia reso necessario apportate delle variazioni allo stesso e (iii) al diritto di chiedere la revisione del prezzo previsto dall'articolo 1664 del Codice Civile nel caso in cui, per effetto di circostanze imprevedibili, si sia verificata una variazione dei Corrispettivi.

5.3.4 Irretroattività del recesso e della risoluzione rispetto a diritti e obblighi già in essere

Nel rispetto di quanto previsto nella Clausola 5.3.3.5, il recesso, la risoluzione o la scadenza del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale non arrecherà pregiudizio ai diritti ed alle obbligazioni delle Parti che siano maturati precedentemente alla data di risoluzione o scadenza, e tutti i diritti e le obbligazioni delle Parti, espressamente menzionati o altrimenti previsti, rimarranno in essere successivamente alla risoluzione o alla scadenza, ivi inclusi obblighi di riservatezza specificati nella Clausola 5.4.4 e l'obbligo per l'Utente ovvero per l'Utente di Small Scale di corrispondere i Corrispettivi.

5.3.5 Stoccaggio dell'Utente

Nell'eventualità in cui lo Stoccaggio dell'Utente sia superiore a zero al momento della risoluzione o di recesso del Contratto di Capacità in caso di cessione o rilascio e successiva allocazione dell'intera capacità di rigassificazione di cui al Contratto di Capacità, nella misura in cui ciò sia necessario affinché lo Stoccaggio dell'Utente sia ridotto a zero, e nel rispetto delle obbligazioni dell'Utente ai sensi della Clausola 3.4.2, il Gestore dovrà riconsegnare il GNL di cui allo Stoccaggio dell'Utente attraverso un profilo di riconsegna definito dal Gestore in modo da assicurare che lo Stoccaggio dell'Utente sia ridotto a zero dopo aver ottemperato agli obblighi previsti dalla Clausola 3.4.2 e che in nessun caso tali operazioni interferiscano negativamente sul profilo di riconsegna degli altri Utenti. Il Gestore provvederà alla riconsegna di tali quantitativi di GNL anche nel caso in cui l'Utente interessato possa fruire del Servizio di Stoccaggio Prolungato, che si intenderà rinunciato laddove gli stessi non abbiano provveduto a trasferire la proprietà del GNL di cui allo Stoccaggio dell'Utente contestualmente alla cessione o rilascio e successiva allocazione dell'intera capacità di rigassificazione.

5.3.4 Forza Maggiore

5.3.4.1 Definizione di Forza Maggiore

Per **Forza Maggiore** o **Evento di Forza Maggiore** si intende qualsiasi evento o circostanza, o combinazione di eventi e/o circostanze, i cui accadimenti e/o effetti:

- a) risultino al di fuori di ogni ragionevole controllo della Parte è interessata e che un Operatore Prudente e Ragionevole o un Utente Prudente e Ragionevole, a seconda di quale sia la Parte interessata, non avrebbe potuto evitare o prevenire; e
- b) determinino o causino, con riferimento ad una delle parti (la **Parte Colpita**), l'impossibilità di adempiere (in tutto o in parte) alle, o un ritardo nell'esecuzione delle, proprie obbligazioni dovute all'altra Parte sulla base del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale,

restando inteso, tuttavia, che i seguenti eventi o circostanze non potranno rientrare in nessun caso nella definizione degli eventi di Forza Maggiore:

- i) con riferimento al Gestore, all'Utente o all'Utente di Small Scale, guasti o avarie all'impianto o alle attrezzature rispettivamente del Terminale, della Nave Metaniera ovvero della Nave Small Scale, ove applicabili, dovuti alla normale usura degli stessi o determinati dalla mancanza di adeguati interventi di manutenzione dei medesimi, sulla base di quanto stabilito dagli standard previsti per un Operatore Prudente e Ragionevole o un Utente Prudente e Ragionevole;
- ii) l'incapacità di una delle Parti nel fornire mezzi finanziari adeguati con riferimento alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Capacità ovvero dal Contratto di Small Scale, o l'indisponibilità di fondi destinati al pagamento degli importi dovuti alla scadenza; ovvero

- iii) cambiamenti sopraggiunti con riguardo alle condizioni di mercato di una delle Parti, inadempimento nel pagamento delle obbligazioni o mancato rispetto di altre condizioni commerciali, finanziarie o economiche;
- iv) con riferimento all'Utente qualunque evento, fatto o circostanza, ivi comprese condizioni meteorologiche avverse esterne rispetto all'area circostante il Terminale, che si sia verificato al di fuori del perimetro del Terminale delimitato rispettivamente dal Punto di Consegna e dal Punto di Riconsegna;
- v) con riferimento all'Utente di Small Scale o all'Utente di Discarica Complementare qualunque evento, fatto o circostanza, ivi comprese condizioni meteorologiche avverse esterne rispetto all'area circostante il Terminale, che si sia verificato oltre la flangia di caricamento sulla/dalla Nave Small Scale.

5.3.4.2 Esempi di Forza Maggiore

Nel rispetto di quanto previsto dalla Clausola 5.3.4.1, la definizione di Forza Maggiore include (elenco da intendersi come esemplificativo e non esaustivo):

- a) catastrofi o fenomeni naturali o condizioni ambientali quali fulmini, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, uragani, tempeste, incendi, inondazioni, frane, erosione del suolo, subsidenza, pericoli del mare, erosione prodotta dalle acque, epidemie o altri eventi straordinari e imprevedibili dovuti a cause naturali;
- b) atti contro lo Stato o atti terroristici, guerra dichiarata o non dichiarata, minaccia di guerra, assedi, rivoluzioni, tumulti, insurrezioni, sommosse civili, dimostrazioni, atti di sabotaggio o di vandalismo;
- c) scioperi o altre azioni legate al settore industriale, controversie lavorative che interessino, anche indirettamente, la Parte Colpita o i suoi appaltatori, subappaltatori, agenti o dipendenti compromettendone significativamente la capacità di adempiere;
- d) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o scoria nucleare, dalla combustione di combustibile nucleare, esplosioni radioattive tossiche o altri rischi connessi a qualsiasi esplosivo, assemblaggio o componente nucleare;
- e) onde di pressione causate da aeromobili o altri apparecchi aerei viaggianti a velocità sonica o supersonica, oggetti caduti da aeromobili o provenienti dall'impatto di satelliti, aeromobili o loro parti;
- f) cambiamenti Legislativi, o mancato ottenimento, sospensione o revoca di qualsiasi Autorizzazione;
- g) guasto o avaria, congelamento, rotture o incidenti, o la necessità di effettuare riparazioni o modifiche a qualsiasi strutture, impianti o macchinari o parti di essi;
- h) qualsiasi guasto, limitazione, costrizione (incluso il caso in cui ciò sia determinato da interventi di manutenzione programmata o non programmata relativamente alla Rete Nazionale di Trasporto) o discontinuità della Rete Nazionale di Trasporto che impedisca o limiti:
 - i) l'attività del Gestore con riferimento all'immissione del Gas nella Rete Nazionale di Trasporto presso il Punto di Riconsegna; e/o
 - ii) l'accettazione da parte dell'Utente della riconsegna del Gas al Punto di Riconsegna; e/o
 - iii) l'accettazione da parte del Gestore del GNL, in seguito ad una mancanza di Ullage nei serbatoi di stoccaggio presso il Terminale.

5.3.4.3 Adempimento durante gli eventi di Forza Maggiore

- a) Nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Clausole 5.3.4.4 e 5.3.4.6, nel caso e nella misura in cui l'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale da parte della Parte Colpita divenga impossibile o tardivo in seguito al verificarsi di un evento di Forza Maggiore:
 - i) tali obbligazioni della Parte Colpita ai sensi del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale verranno meno per tale periodo;

- ii) ciò non verrà considerato una violazione o un inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale.
- b) Nel caso in cui la Parte Colpita sia il Gestore, e le circostanze di Forza Maggiore comportino una riduzione solo parziale della sua capacità di fornire il Servizio di Rigassificazione a qualsiasi o a tutti gli Utenti, il Gestore provvederà ad assegnare la rimanente capacità di fornitura del Servizio di Rigassificazione agli Utenti in modo tale che, nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore:
 - i) sia dovuto ad un inadempimento dell'Utente, possano applicarsi i principi stabiliti nella Clausola 3.4.1.10; ovvero
 - ii) non sia dovuto ad un inadempimento dell'Utente diverso dall'Utente di Discarica Complementare, i Servizi di Rigassificazione Continui diversi da quelli resi agli Utenti di Discarica Complementare saranno ridotti proporzionalmente alle Quote Percentuali degli Utenti; ovvero
 - iii) sia dovuto ad un inadempimento dell'Utente di Discarica Complementare, il Servizio di Rigassificazione sarà reso a quest'ultimo solo una volta che siano state adottate tutte le misure di mitigazione degli effetti dell'evento di Forza Maggiore a beneficio di tutti gli altri Utenti.
- c) Nella misura in cui la Parte Colpita richieda un esonero in seguito ad eventi di Forza Maggiore, e sia pertanto esentata dall'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Capacità ovvero dal Contratto di Small Scale, l'altra Parte è liberata e non potrà essere ritenuta inadempiente, nei limiti in cui non sia nella posizione di poter adempiere ad alcuna obbligazione corrispondente;
- d) .Nel caso in cui la Parte Colpita sia il Gestore, e le circostanze di Forza Maggiore comportino una riduzione solo parziale della sua capacità di fornire il Servizio di Small Scale a qualsiasi o a tutti gli Utenti di Small Scale, il Gestore provvederà ad assegnare la rimanente capacità di fornitura del Servizio di Small Scale agli Utenti di Small Scale in misura proporzionale agli Slot di Small Scale aggiudicati nel periodo interessato dalla circostanza di Forza Maggiore con esclusione dell'Utente di Small Scale che eventualmente abbia cagionato la riduzione della capacità di fornire il Servizio di Small Scale;

Laddove un soggetto rivesta contemporaneamente la qualifica di Utente e di Utente di Small Scale:

- i) nel caso in cui un evento di Forza Maggiore comprometta la possibilità del Gestore di adempiere esclusivamente alle proprie obbligazioni nella sua qualità di fornitore del Servizio di Small Scale ovvero comprometta esclusivamente la possibilità dell'Utente di Small Scale di adempiere alle proprie obbligazioni nella sua qualità di Utente del Servizio di Small Scale, senza tuttavia compromettere l'adempimento delle rispettive obbligazioni di cui al Contratto di Capacità nella parte relativa al Servizio di Rigassificazione, la Parte il cui adempimento sia stato compromesso dall'evento di Forza Maggiore non sarà qualificata come Parte Colpita e non potrà avvalersi dei relativi rimedi previsti dal Codice di Rigassificazione per quanto attiene alla Contratto di Capacità e relativamente al Servizio di Rigassificazione;
- ii) nel caso in cui un evento di Forza Maggiore comprometta la possibilità del Gestore di adempiere esclusivamente alle proprie obbligazioni nella sua qualità di fornitore del Servizio di Rigassificazione ovvero comprometta esclusivamente la possibilità dell'Utente di adempiere alle proprie obbligazioni nella sua qualità di Utente, senza tuttavia compromettere l'adempimento delle rispettive obbligazioni di cui al Contratto di Small Scale nella parte relativa al Servizio di Small Scale, la Parte il cui adempimento sia stato compromesso dall'evento di Forza Maggiore non sarà qualificata come Parte Colpita e non potrà avvalersi dei relativi rimedi previsti dal Codice di Rigassificazione per quanto attiene alla Contratto di Small Scale e relativamente al Servizio di Small Scale;

5.3.4.4 Diritti ed obbligazioni dell'Utente e dell'Utente di Small Scale

- a) L'Utente ovvero l'Utente di Small Scale continuerà a corrispondere le somme dovute con riferimento ai Corrispettivi per tutta la durata del periodo di Forza Maggiore, nel caso in cui l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale stesso risulti essere la Parte Colpita.
- b) Qualora il Gestore risulti essere la Parte Colpita in relazione all' evento di Forza Maggiore di cui alla Clausola 5.3.4.2h) l'Utente continuerà a versare i Corrispettivi anche durante il periodo in cui si verifichi l'evento di Forza Maggiore. Resta inteso che i Corrispettivi per il Servizio di Trasporto saranno dovuti fino a quando e nella misura in cui gli stessi siano richiesti da SRG al Gestore.

- c) Qualora il Gestore risulti essere la Parte Colpita, per tutta la durata di tale periodo e fintantoché la dichiarazione di Forza Maggiore non sia revocata, la responsabilità dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale con riferimento al pagamento dei Corrispettivi relativi ai servizi interessati dall'evento sarà ridotta in proporzione all'effettiva erogazione del Servizio di Rigassificazione ovvero del Servizio di Small Scale.

5.3.4.5 Procedura per la dichiarazione di un evento di Forza Maggiore

La Parte Colpita, in seguito ad eventi costituenti casi di Forza Maggiore, dovrà:

- a) nel più breve tempo ragionevolmente possibile, successivamente all'evento o alla circostanza (o alla serie di eventi o circostanze) che hanno causato il mancato adempimento delle proprie obbligazioni, comunicare all'altra Parte il verificarsi dell'evento di Forza Maggiore e, nel caso in cui l'Utente sia anche Utente di Small Scale, precisare se l'evento di Forza Maggiore riguarda il Contratto di Capacità e/o il Contratto di Small Scale;
- b) entro i dieci (10) Giorni Lavorativi successivi, fornire un rapporto sufficientemente dettagliato sull'evento di Forza Maggiore, indicando il luogo dell'evento e specificando le motivazioni in base alle quali l'evento abbia inciso, o incida, sull'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Capacità ovvero dal Contratto di Small Scale, e dovrà indicare inoltre i servizi coinvolti o che saranno probabilmente coinvolti (nel caso del Gestore) nell'evento e, nella misura in cui ciò sia noto od accertabile, dovrà indicare una stima del periodo di tempo necessario per porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la situazione di inadempimento; e
- c) tenere costantemente informata l'altra Parte, in tempo reale, sullo stato dell'evento o delle circostanze che hanno determinato la suddetta situazione di Forza Maggiore, le misure intraprese ai sensi della Clausola 5.3.4.7 in particolare comunicando all'altra Parte immediatamente ogni informazione idonea ad impattare sull'adempimento delle obbligazioni e sull'esercizio dei diritti dell'altra Parte.

5.3.4.6 Revoca della dichiarazione di un evento di Forza Maggiore

In qualsiasi momento, durante il periodo di Forza Maggiore, la Parte Colpita ha facoltà di non richiedere un ulteriore esonero dalle proprie responsabilità ai sensi della Clausola 5.3.4, dandone comunicazione all'altra Parte.

5.3.4.7 Rettifica dello stato di Forza Maggiore

Fatti salvi i diritti di risoluzione delle Parti ai sensi della Clausola 5.3.4.8, dal momento della dichiarazione di un evento costituente un caso di Forza Maggiore ai sensi della Clausola 5.3.4.5 e per tutto il protrarsi dell'evento e fino a che la dichiarazione dello Stato di Forza Maggiore non sia stata revocata, la Parte Colpita dovrà adottare tutte le misure necessarie, in linea con gli *standard* previsti per un Operatore o un Utente Prudente e Ragionevole, a seconda dei casi, per ripristinare la possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Capacità ovvero dal Contratto di Small Scale, a condizione che alla Parte Colpita non sia richiesto:

- a) di violare, o intraprendere qualsiasi azione che possa portare ad una violazione delle proprie obbligazioni contrattuali verso terze parti; o
- b) di trovare un accordo transattivo in relazione a qualsiasi controversia in materia di lavoro in essere, eccezione fatta per le azioni ritenute a suo giudizio adeguate.

5.3.4.8 Risoluzione a causa di uno stato prolungato di Forza Maggiore

- a) Qualora il Gestore abbia comunicato, attraverso una o più dichiarazioni, il verificarsi di uno o più eventi, anche consecutivi e non concomitanti, costituenti casi di Forza Maggiore e tale situazione di Forza Maggiore si sia protratta (e il Gestore non abbia revocato la/le propria/e dichiarazione/i di Forza Maggiore ai sensi della Clausola 5.3.4.6) per un periodo complessivo pari al venticinque per cento (25%) della durata del Contratto di Capacità sottoscritto dall'Utente e comunque non inferiore ai duecentoquaranta (240) Giorni, dopo tale periodo ciascuna delle Parti può risolvere il Contratto di Capacità, fornendo un avviso all'altra parte secondo quanto previsto dalla Clausola 5.3.3.2, salvo che il Gestore non abbia dichiarato il verificarsi di un evento costituente un caso di Forza Maggiore a causa di una sospensione o revoca di una qualsiasi Autorizzazione imputabile ad atti od omissioni di qualsiasi membro del Gruppo dell'Utente, nel cui caso l'Utente non avrà diritto di risolvere il Contratto di Capacità.
- b) Qualora un Utente eserciti il proprio diritto di risolvere il Contratto di Capacità ai sensi della precedente Clausola 5.3.4.8a), tale Utente dovrà corrispondere: un importo pari al valore attuale netto (alla data di

efficacia della risoluzione) del Corrispettivo per il Servizio di Trasporto che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora il Contratto di Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione per la durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto di Capacità). L'importo di cui al presente punto c) sarà calcolato sulla base del Corrispettivo per il Servizio di Trasporto applicabile a tale Utente alla data di efficacia della risoluzione medesima, senza tenere in considerazione eventuali aggiornamenti o variazioni dei Corrispettivi per il Servizio di Trasporto che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo restante di durata del Contratto di Capacità.

- c) Qualora la capacità di rigassificazione che sia divenuta disponibile a seguito dell'esercizio da parte di un Utente del diritto di risolvere il Contratto di Capacità ai sensi della presente Clausola 5.3.4.8 e in relazione alla quale tale Utente abbia effettuato i pagamenti al Gestore di cui alla Clausola 5.3.4.8b), venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi del Corrispettivo per il Servizio di Trasporto che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di rigassificazione riallocata non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale capacità di rigassificazione;
- d) Qualora il Gestore abbia comunicato, attraverso una o più dichiarazioni, il verificarsi di uno o più eventi, anche consecutivi e non concomitanti, costituenti casi di Forza Maggiore e tale situazione di Forza Maggiore si sia protratta (e il Gestore non abbia revocato la/le propria/e dichiarazione/i di Forza Maggiore ai sensi della Clausola 5.3.4.6) per un periodo complessivo tale da limitare il Servizio di Small Scale destinato ad un Utente di Small Scale in misura superiore al venticinque per cento (25%) del servizio previsto nell'Anno Termico, l'Utente di Small Scale può risolvere il Contratto di Small Scale, fornendo un avviso all'altra parte secondo quanto previsto dalla Clausola 5.3.3.2, salvo che il Gestore non abbia dichiarato il verificarsi di un evento costituente un caso di Forza Maggiore a causa di una sospensione o revoca di una qualsiasi Autorizzazione imputabile ad atti od omissioni di qualsiasi membro del Gruppo dell'Utente di Small Scale, nel cui caso l'Utente di Small Scale non avrà diritto di risolvere il Contratto di Capacità. Salvo quanto previsto alla Clausola 5.3.3.4, a seguito della risoluzione, l'Utente di Small Scale non sarà più tenuto al pagamento dei Corrispettivi relativi al Servizio di Small Scale oggetto della risoluzione.

Capitolo 5.4 – DISPOSIZIONI GENERALI

5.4.1 Diritto Applicabile

Il Codice di Rigassificazione e i rapporti tra le Parti saranno governati ed interpretati ai sensi della Legge Italiana, con esclusione delle disposizioni di legge che regolano la vendita internazionale di beni mobili (CISG 1980).

5.4.2 Risoluzione delle Controversie

Ogni questione, controversia, disputa o disaccordo di qualsiasi natura, ai sensi del, sorte da, o correlate in qualsiasi modo al Contratto di Capacità e/o Contratto di Small Scale (ove ammissibile) e/o al Codice di Rigassificazione (di seguito indicate come **Controversie**) insorta tra le Parti sarà risolta mediante ricorso all'ARERA per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità che saranno definite tramite il regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, qualora tale procedura di arbitrato risultasse direttamente applicabile alle Parti anche in assenza del loro consenso. Fino a quando il citato regolamento non sarà emanato e tale procedura non sia accessibile alle Parti, le Controversie saranno disciplinate in base alla procedura di risoluzione delle controversie descritta nella presente Clausola 5.4.2.

5.4.2.1 Ricorso a rappresentanti

- a) In caso di Controversia tra le Parti che non sia stata risolta amichevolmente, ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione all'altra Parte, indicando in dettaglio l'oggetto della Controversia e richiedendo l'applicazione delle disposizioni specificate nella presente Clausola 5.4.2.1 per la risoluzione della Controversia (**Notifica di Controversia**). La Parte che avrà inviato la Notifica di Controversia provvederà ad indicare nella stessa il nome e le relative qualifiche dei suoi rappresentanti, nominati con l'incarico di negoziare e risolvere la Controversia. L'altra Parte provvederà, entro cinque (5) Giorni Lavorativi dal ricevimento di tale Notifica di Controversia (**Data di Ricevimento**) a nominare i propri rappresentanti, adeguatamente autorizzati a negoziare e risolvere la Controversia e a comunicarne il nome e le qualifiche all'altra Parte.

- b) I rappresentanti delle Parti si incontreranno entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento della Comunicazione della Controversia, e tenteranno di risolvere la Controversia, producendo un documento scritto recante i termini dell'accordo eventualmente raggiunto.
- c) Qualora fosse necessario, i rappresentanti potranno suggerire congiuntamente il ricorso alla mediazione per la risoluzione della Controversia. Nel caso in cui le Parti acconsentano, la Controversia sarà oggetto di mediazione a Milano, conformemente allo Schema per le Procedure di Mediazione (*Model Mediation Procedures*) del Centro per la risoluzione delle Controversie (*Centre for Dispute Resolution -CEDR*). Il mediatore sarà nominato dal CEDR.

5.4.2.2 Mancata risoluzione della Controversia tramite il ricorso ai rappresentanti

Nel caso in cui la Controversia non venga risolta dai rappresentanti nominati, ai sensi della Clausola 5.4.2.1 o tramite mediazione ai sensi della Clausola 5.4.2.1c) (come comprovato in ogni caso tramite la sottoscrizione di una transazione scritta), entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento della Comunicazione di Controversia (o in un periodo di tempo maggiore concordato in forma scritta tra le Parti), troveranno applicazione le Clausole 5.4.2.3 e 5.4.2.4 a seconda dei casi.

5.4.2.3 Decisione di un Esperto

Le disposizioni della presente Clausola 5.4.2.3 troveranno applicazione in una Controversia sorta tra le Parti nei casi in cui il Contratto di Capacità o Contratto di Small Scale o il Codice di Rigassificazione (tra cui, a titolo esemplificativo, ai sensi della Clausola 5.2.2.5) stabiliscano che la Controversia debba essere sottoposta e risolta da un Esperto, nominato ai sensi della presente Clausola 5.4.2.3 o nel caso in cui le parti coinvolte nella Controversia concordino che la stessa sia sottoposta e decisa da un Esperto:

- a) nel caso in cui una Controversia non sia stata risolta ai sensi delle Clausole 5.4.2.1 e 5.4.2.2 entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento della Comunicazione di Controversia (o entro il periodo maggiore concordato in forma scritta tra le Parti), ciascuna delle parti della Controversia che deve essere sottoposta e decisa da un Esperto, può comunicare a ciascuna delle altre parti della Controversia (indicando i dettagli della Controversia, le questioni in oggetto ed includendo un rapporto sulle richieste inoltrate nell'ambito della Controversia stessa) che intende deferire la Controversia, al giudizio dell'Esperto (**Comunicazione di Deferimento all'Esperto**).
- b) qualora le parti coinvolte nella Controversia non raggiungano un accordo in merito all'identità dell'Esperto entro cinque (5) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Deferimento all'Esperto, anche in relazione al possesso dei requisiti di imparzialità ed indipendenza di quest'ultimo, le parti della Controversia convengono che alla nomina dell'Esperto provveda il Centro Internazionale di Perizia Tecnica (International Centre for Expertise), conformemente alle disposizioni per la nomina degli esperti ai sensi delle Norme sulla Perizia Tecnica della Camera di Commercio Internazionale (*Rules for Expertise of the ICC – Norme sulla Perizia Tecnica dell'ICC*). Il Segretariato del Centro Internazionale di Perizia Tecnica - ICC, provvederà a nominare un individuo di formazione, esperienza e qualifica adeguate per la risoluzione della Controversia, che sia inoltre ampiamente riconosciuto nel settore di riferimento come un esperto nel campo o nei campi oggetto della Controversia, e che agirà in qualità di Esperto ai fini della risoluzione della Controversia stessa;
- c) l'Esperto provvederà ad individuare le procedure necessarie per lo svolgimento del proprio operato, ivi inclusa la nomina di consulenti professionali (nel caso in cui ciò sia necessario), che lo assisteranno nel raggiungimento della sua decisione (la **Decisione dell'Esperto**). La presente disposizione troverà applicazione indipendentemente dal fatto che l'Esperto sia stato nominato dall'ICC, e che l'ICC sia responsabile o meno per la procedura di selezione dell'Esperto;
- d) non appena possibile, ma in ogni caso entro dieci (10) Giorni Lavorativi successivi alla nomina dell'Esperto, le parti della Controversia sottoporranno all'Esperto stesso le proprie dichiarazioni scritte in merito alla Controversia, unitamente a tutta la documentazione, informazioni e dati di supporto; una copia delle dichiarazioni presentate dovrà essere inviata contemporaneamente a tutte le parti della Controversia.
- e) le parti collaboreranno con l'Esperto e soddisferanno ogni sua ragionevole richiesta, volta al raggiungimento della Decisione dell'Esperto;
- f) in qualsiasi momento, l'Esperto potrà, a sua assoluta discrezione, richiedere informazioni a ciascuna delle parti della Controversia, e potrà inoltre svolgere tutte le ricerche che egli ritenga necessarie ai fini della risoluzione della Controversia;

- g) tutte le informazioni trasmesse da una parte all'Esperto (e/o sottoposte a qualsiasi consulente professionista nominato dall'Esperto durante il procedimento per la Decisione dell'Esperto) in relazione alla Controversia sono da considerarsi e rimarranno di natura confidenziale (e come tali saranno considerate dall'Esperto e da qualsiasi consulente professionale da questi nominato). Tuttavia, la copia di tali dati ed informazioni dovrà essere contemporaneamente fornita all'altra parte o alle parti della Controversia, che provvederanno tuttavia a trattare tali dati ed informazioni come confidenziali. Nel caso in cui più di un Utente sia parte della Controversia, ciascun Utente potrà richiedere all'Esperto di porre in essere misure che permettano di procedere con un criterio in base al quale certe informazioni sensibili sotto il profilo commerciale non siano divulgate da un Utente ad un altro. L'Esperto prenderà in considerazione tale richiesta, che non è tuttavia obbligato ad accogliere;
- h) il procedimento per la Decisione dell'Esperto è confidenziale, eccezion fatta per quanto connesso all'esecuzione della decisione o nei casi previsti dalla legge o per quanto riguarda la trasmissione di dati ed informazioni a consulenti nominati dall'Esperto stesso (tali soggetti saranno in ogni caso tenuti al rispetto del medesimo obbligo di riservatezza);
- i) tutti i procedimenti dinanzi all'Esperto saranno condotti in lingua italiana e tutti i documenti presentati in relazione al procedimento saranno redatti nella medesima lingua. In caso contrario, la documentazione dovrà essere accompagnata da una traduzione certificata;
- j) l'Esperto provvederà, a sua discrezione, a risolvere o la Controversia nel modo che riterrà più opportuno formulando, laddove lo riterrà opportuno, anche proposte transattive da sottoporre alla valutazione delle parti della Controversia ed emetterà la propria decisione (corredata di motivazioni) in forma scritta entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla sua nomina ad Esperto (o nel maggior termine concordato tra le parti coinvolte nella Controversia e l'Esperto). Qualora l'Esperto non emetta la propria decisione entro tale termine e una parte della Controversia notifichi una Richiesta di Arbitrato ai sensi della Clausola 5.4.2.4a)iv), la procedura per addivenire alla decisione dell'Esperto cesserà. Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 5.4.2.3n), qualsiasi decisione dell'Esperto sarà definitiva e vincolante per le parti coinvolte nella Controversia;
- k) la Decisione dell'Esperto sarà resa nella sua qualità di Esperto e non di arbitro e, salvo quanto previsto dalla Clausola 5.4.2.3n), le disposizioni della Clausola 5.4.2.4 non troveranno applicazione con riguardo alla Decisione dell'Esperto o alla procedura in base alla quale tale Decisione è stata raggiunta;
- l) nell'eventualità in cui la Controversia sia sorta a seguito di un sopravvenuto Mutamento Normativo o Mutamento del Regime Fiscale, e la Controversia sia stata sottoposta ad un Esperto, quest'ultimo avrà l'autorità di disapplicare, ai soli fini dell'emanazione della Decisione dell'Esperto, le disposizioni del Codice di Rigassificazione, del Contratto di Capacità o dei Manuali del Terminale che ritenga incompatibili con il sopravvenuto Mutamento Normativo o Mutamento del Regime Fiscale. Il Gestore valuterà discrezionalmente se il Mutamento Normativo o Mutamento del Regime Fiscale rende necessario procedere alla modifica del Codice di Rigassificazione, del Contratto di Capacità, del Contratto di Small Scale o dei Manuali del Terminale;
- m) i costi della procedura per risolvere o transigere la Controversia saranno ripartiti egualmente tra le parti coinvolte nella Controversia, salvo diverso accordo intercorso fra le parti coinvolte nella Controversia;
- n) le parti della Controversia provvederanno a dare esecuzione alla Decisione dell'Esperto entro cinque (5) Giorni Lavorativi dal ricevimento della stessa o entro un diverso termine concordato dalle parti coinvolte nella Controversia, fermo restando che ove una delle parti eccepisca dolo o degli errori gravi e manifesti e/o ove una delle parti non concordi con la Decisione dell'Esperto resa ai sensi delle Clausole 5.4.2.3l), allora quella Parte potrà dare avvio ad una procedura di arbitrato (conformemente alla Clausola 5.4.2.4) entro dieci (10) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Decisione dell'Esperto, decorsi i quali la Decisione dell'Esperto sarà ritenuta definitiva e vincolante per le parti coinvolte nella Controversia;
- o) nessuna delle parti della Controversia potrà convocare l'Esperto in qualità di testimone, consulente, arbitro o esperto in qualsiasi disputa o arbitrato con riguardo alla Controversia, e le parti coinvolte nella Controversia e l'Esperto convengono come condizione della sua nomina che quest'ultimo non potrà rivestire tali qualità salvo previo consenso scritto delle parti coinvolte nella Controversia;
- p) le disposizioni di cui alla Clausola 5.4.2.7 si applicano anche in relazione alla riunione di ogni Controversia Connessa sottoposta al procedimento di determinazione dell'Esperto.

5.4.2.4 Arbitrato

- a) Una Parte può richiedere che la Controversia sia definitivamente risolta attraverso una procedura di arbitrato, inoltrando una richiesta scritta alla controparte (**Richiesta di Arbitrato**) nel caso in cui:
- i) una Controversia, per la quale non era obbligatoria la risoluzione tramite Decisione dell'Esperto, non è stata risolta ai sensi delle Clausole 5.4.2.1 e/o 5.4.2.2 entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento Notifica di Controversia (o il periodo di tempo maggiore concordato in forma scritta dalle Parti); ovvero
 - ii) una Parte lamenta dolo o errori gravi e manifesti in una Decisione dell'Esperto resa ai sensi della Clausola 5.4.2.3n); ovvero
 - iii) una delle Parti non concorda con la Decisione dell'Esperto, ai sensi delle Clausola 5.4.2.3j);
 - iv) una Controversia è, o è già stata, sottoposta ad un Esperto, senza che tuttavia sia stata resa alcuna decisione nei termini di cui alla Clausola 5.4.2.3j); o
 - v) sia sorta una Controversia in merito ad un sopravvenuto Mutamento Normativo o Cambio del Regime Fiscale, e una delle parti non ha acconsentito a sottoporre tale Controversia al giudizio di un Esperto.

Tale procedura di arbitrato verrà condotta ai sensi del Regolamento Internazionale sull'Arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano da tre arbitri (**Collegio Arbitrale**), nominati ai sensi del Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Milano, in Italia. La procedura di arbitrato sarà condotta in lingua italiana e regolata dalla Legge Italiana. Il Collegio Arbitrale avrà facoltà di emettere provvedimenti relativi ai costi secondo quanto ritiene opportuno.

- b) Il lodo del Collegio Arbitrale sarà definitivo e vincolante a decorrere dal giorno nel quale verrà emesso.
- c) Salvo quanto previsto dalla Clausola 5.4.2.6 e dall'art. 829 del Codice di procedura civile, le Parti rinunciano al ricorrere a qualsiasi tribunale nazionale o di fare appello su questioni di fatto e/o diritto.
- d) Le Parti si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza in merito a tutti i lodi emessi in qualsiasi arbitrato, così come su tutta la documentazione creata per l'arbitrato e la documentazione prodotta dalla controparte che non siano altrimenti di pubblico dominio, fatto salvo, e nella misura in cui, la Parte non sia sottoposta ad un obbligo imposto dalla legge di divulgare le informazioni per proteggere o dare esecuzione ad un diritto o per dare esecuzione o impugnare un lodo o una sentenza in procedimenti condotti in buona fede avanti ad un tribunale o altra autorità giudiziaria nazionale.

5.4.2.5 Adempimento degli obblighi in pendenza della Controversia

L'esecuzione del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale dovrà continuare nella massima misura possibile in pendenza di qualsiasi procedimento finalizzato alla risoluzione di qualsiasi controversia conformemente alla presente Clausola 5.4.2. Nessun pagamento dovuto da una delle Parti ai sensi del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale sarà sospeso in pendenza di un procedimento per risoluzione di una Controversia.

5.4.2.6 Diritto alla richiesta di un decreto ingiuntivo

Le disposizioni della presente Clausola 5.4.2 non pregiudicano il diritto di una delle Parti a richiedere, in qualsiasi momento, un decreto ingiuntivo o un provvedimento cautelare all'autorità giudiziaria competente.

5.4.2.7 Riunione delle azioni arbitrali per risolvere le controversie

- a) Nella presente Clausola 5.4.2.7, per **Contratto Collegato** si intende qualsiasi altro contratto stipulato tra il Gestore ed un Utente, in relazione alla fornitura del Servizio di Rigassificazione ovvero del Servizio di Small Scale.
- b) Nella presente Clausola 5.4.2.7, per **Controversia Connessa** si intende ogni controversia connessa a qualsiasi Contratto Collegato che si riferisca sostanzialmente alle medesime questioni di fatto e/o di diritto - o a questioni ad esse correlate - di una qualsiasi altra Controversia sorta in relazione al Contratto di Capacità ovvero al Contratto di Small Scale.
- c) Nel caso in cui emerga una Controversia relativa al Contratto di Capacità ovvero al Contratto di Small Scale in un qualsiasi momento successivo al verificarsi di una Controversia Connessa ad un Contratto Collegato, le Parti convengono che, dietro comunicazione scritta di una Parte all'altra, esse valuteranno

se la Controversia successiva può essere meglio risolta in un unico procedimento arbitrale insieme alla Controversia Connessa. Nel caso in cui le Parti optino per la soluzione sopra indicata, le stesse si adopereranno per ottenere dal Collegio Arbitrale nominato per dirimere la Controversia Connessa, e dalle altre Parti della Controversia Connessa, il consenso per poter affrontare congiuntamente la Controversia e la Controversia Connessa (**Collegio Arbitrale Esistente e Parti della Controversia Esistente**). Nel caso in cui il Collegio Esistente e le Parti della Controversia Esistente accordino il permesso, le Parti e le Parti della Controversia Esistente si accorderanno in forma scritta sul ricorso ad un procedimento di arbitrato unico, di competenza del Collegio Arbitrale Esistente nominato per la Controversia Connessa. A questo scopo, le Parti concordano di aderire ed acconsentire alla clausola arbitrale applicabile alla Controversia Connessa ed alle Norme Internazionali sull'Arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

- d) Nel caso in cui una Controversia Collegata sorga in merito ad un Contratto Collegato in qualsiasi momento successivo all'avvio di una Controversia riguardante un Contratto di Capacità ovvero un Contratto di Small Scale, le Parti stabiliscono che, previa comunicazione scritta di una Parte della Controversia Connessa alle Parti, esse avranno facoltà di riunire i procedimenti di arbitrato con riferimento alla Controversia Esistente, a condizione che il Collegio Arbitrale nominato per dirimere la Controversia Esistente ritenga appropriato riunire i procedimenti in questione.
- e) Nell'eventualità in cui sussista una Controversia tra le Parti sul fatto che una disputa debba essere considerata o meno come Controversia Connessa ai sensi della Clausola 5.4.2.7, tale Controversia sarà sottoposta al Collegio Arbitrale nominato per la risoluzione della Controversia o della Controversia Connessa, a seconda dei casi.
- f) Le Parti rinunciano a qualsiasi eccezione relativa al lodo emesso dal Collegio nominato sulla base di un Contratto di Capacità, di un Contratto di Small Scale o di un Contratto Collegato, fondata sull'applicazione delle disposizioni di riunione del ricorso di cui alla presente Clausola 5.4.2.7.
- g) Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare senza indugio ogni lodo emesso da qualsiasi Collegio Arbitrale, sia esso nominato ai sensi del Contratto per Capacità, del Contratto di Small Scale o di un Contratto Collegato. Fatto salvo l'art. 829 del Codice di procedura civile, le Parti rinunciano inoltre al diritto a qualsiasi forma di impugnazione o ricorso avanti ad un'autorità giurisdizionale con riferimento a qualsiasi questione di fatto o legale.
- h) Le Parti acconsentono a riconoscere ogni lodo emesso da qualsiasi Collegio, sia esso nominato ai sensi del Contratto di Capacità, del Contratto di Small Scale o di un Contratto Connesso, come definitivo e vincolante per le Parti stesse, a decorrere dalla data della sua emissione. Fatte salve le disposizioni della Clausola 5.4.2.4a), il Collegio potrà decidere dei costi della Controversia e della Controversia Connessa, secondo modalità ritenute adeguate dal Collegio stesso, e tale decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.
- i) Qualora una Controversia Connessa sia soggetta al procedimento di determinazione dell'Esperto, le disposizioni di cui alla Clausola da 5.4.2.7a) - 5.4.2.7h) (inclusa) si applicheranno, con le opportune modifiche, in relazione al procedimento di determinazione dell'Esperto, salvo per i riferimenti all'arbitrato o ai procedimenti di arbitrato, che devono essere considerati come riferimenti alla Decisione dell'Esperto o ai procedimenti di Decisione dell'Esperto, e per i riferimenti al Collegio Arbitrale, che devono essere considerati come riferimenti all'Esperto.

5.4.2.8 Termini di decadenza

Salvo quanto stabilito dalla Legge Applicabile, nessuna Parte potrà sottoporre Controversie ad un Esperto, o deferire una Controversia ad un arbitro o altrimenti avviare una qualsiasi azione o iniziare qualsivoglia procedimento contro l'altra Parte in base o in relazione al Contratto di Capacità o al Contratto di Small Scale (e tale azione o diritto di avviare procedimenti decadrà e sarà considerato come rinunciato in caso contrario), a meno che una Comunicazione di Deferimento all'Esperto o una Richiesta di Arbitrato sia stata emessa, con riguardo alla Controversia in oggetto, nel rispetto delle disposizioni specificate nelle Clausole 5.4.2.3a) o 5.4.2.4a), a seconda dei casi, in data corrispondente o antecedente alla data che ricorre dodici (12) mesi dopo la data che risulta ultima tra le seguenti:

- a) la data nella quale le circostanze che hanno dato origine a tale Controversia si sono verificate la prima volta;
- b) se successiva, la data in cui la Parte che intende avviare un'azione con riguardo alla Controversia sia venuta a conoscenza, o si suppone, su base ragionevole, sia venuta a conoscenza, delle circostanze che hanno dato origine alla Controversia stessa.

5.4.3 Conformità con Leggi, Autorizzazioni e Contratto di Trasporto

Durante il periodo di validità del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale, ciascuna Parte si impegna a non agire in modalità tali da determinare:

- a) un mancato rispetto, rischio di modifica o revoca di qualsiasi Autorizzazione;
- b) una violazione di qualsiasi Legge Applicabile o di disposizioni di qualsiasi Autorizzazione applicabile;
- c) una violazione del Contratto di Trasporto.

5.4.4 Riservatezza

5.4.4.1 Riservatezza

Ciascuna Parte, per la durata di cui alla Clausola 5.4.4.3 dovrà:

- a) osservare l'obbligo di riservatezza con riguardo al Contratto di Capacità, al Contratto di Small Scale e a tutte le informazioni, scritte o in altra forma disponibili, che le siano state o le vengano di volta in volta divulgate dalla controparte. L'obbligo si estende anche ad informazioni che per loro stessa natura debbano essere considerate come riservate (**Informazioni Riservate**); e
- b) accertarsi che i propri dirigenti, funzionari, dipendenti e rappresentanti, unitamente a quelli delle proprie Società del Gruppo o dei propri azionisti, osservino l'obbligo di riservatezza e trattino le Informazioni Riservate come confidenziali.

5.4.4.2 Divulgazione consentita

La Clausola 5.4.4.1 non trova applicazione con riferimento alle informazioni:

- a) pubblicate o divenute di dominio pubblico tramite altra modalità, successivamente alla data di efficacia del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale, ad eccezione di quando ciò sia dovuto un atto colposo o doloso, o di un atto o omissione della Parte ricevente che contravvenga le obbligazioni previste dalla Clausola 5.4.4.1;
- b) divulgate da una Parte alle proprie Società del Gruppo o ai suoi azionisti, purché (i) tale divulgazione avvenga per scopi inerenti al Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale, che (ii) tali Società del Gruppo e azionisti abbiano sottoscritto, prima dell'avvenuta divulgazione, un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1 e che (iii) tale divulgazione non violi alcuna disposizione di Legge Applicabile;
- c) divulgate alla Parte ricevente da un terzo che sia autorizzato a rendere note tali Informazioni Riservate, e che non sia vincolato a nessun obbligo di riservatezza con riguardo a tali Informazioni Riservate;
- d) divulgate nella misura richiesta da qualsiasi Legge Applicabile o Autorità Competente alle cui regole è soggetta la Parte che effettua la divulgazione o qualsiasi Società del Gruppo; ciò a condizione che la Parte che divulga le Informazioni Riservate provveda ad inviare una comunicazione, non appena possibile e prima della divulgazione stessa, all'altra Parte con riferimento alle Informazioni Riservate che dovranno essere rese note (recante inoltre indicazione in merito alle motivazioni della richiesta di tali Informazioni). La suddetta Parte si adopererà inoltre per intraprendere qualsiasi azione ragionevole volta ad evitare e limitare la divulgazione delle Informazioni in oggetto;
- e) che siano state raccolte ed elaborate dalla Parte ricevente in modo indipendente e senza alcuna violazione di Legge Applicabile, a meno che siano state raccolte durante l'esercizio di attività previste dal Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale o dalla sua applicazione;
- f) divulgate ad un cessionario o assegnatario in buona fede, di parte o tutti i diritti della Parte divulgante, ai sensi del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;
- g) divulgate ad un soggetto interessato all'acquisizione di una quota di partecipazione al capitale sociale della Parte divulgante, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;

- h) divulgate a banche, altri istituti finanziari, investitori o sottoscrittori di obbligazioni o a qualsiasi altra parte relativamente ad una potenziale cartolarizzazione correlata al tentativo della Parte o di una Società del Gruppo di tale Parte di reperire fondi, o per certificare qualsiasi prestito in merito o garanzie concesse dalla Parte o da una Società del Gruppo, o in connessione con qualsiasi emissione di obbligazioni o cartolarizzazione, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;
- i) nella misura in cui la divulgazione delle Informazioni Riservate sia debitamente e ragionevolmente richiesta, da qualsiasi consulente, revisore, perito, esperto, appaltatore o subappaltatore che sia nominato o già incaricato (o il cui incarico o impegno sia in corso di valutazione) dalla Parte, dalla banca o da altro istituto finanziario o entità indicata nella Clausola 5.4.4.2h), e la cui funzione richieda la disponibilità di tali Informazioni Riservate, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;
- j) divulgate ad un fornitore o ad un potenziale fornitore di GNL che dovrà essere Scaricato presso il Terminale, per finalità che si ritengano ragionevolmente necessarie con riferimento a tale fornitura, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;
- k) nella misura in cui le Informazioni Riservate siano richieste secondo modalità adeguate e ragionevoli da una qualsiasi Parte per risolvere una controversia o delle controversie sorte in connessione alla fornitura e/o al ricevimento del Servizio di Rigassificazione e/o del Servizio di Small Scale presso il Terminale, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;
- l) divulgate a qualsiasi autorità fiscale competente, nella misura richiesta da un obbligo di legge;
- m) divulgate, previo consenso dell'altra Parte (che non potrà essere negato senza una valida motivazione), nella misura in cui ciò sia richiesto, su base ragionevole, per supportare la definizione delle questioni fiscali della Parte divulgante o di qualsiasi suo azionista, o, ancora, qualsiasi altro individuo che si trovi nella medesima posizione della Parte divulgante;
- n) che la Parte Ricevente possa provare che le Informazioni Riservate fossero già note prima del ricevimento delle stesse ad opera della Parte divulgante; o
- o) divulgate da una Parte con il previo consenso dell'altra Parte, che non potrà essere negato o sospeso senza valida motivazione.

5.4.4.3 Durata dell'obbligo di riservatezza

Le disposizioni della presente Clausola 5.4.4 resteranno valide anche a seguito della risoluzione, cessazione o scadenza del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale o cessione da parte dell'Utente di tutti i propri diritti ed obblighi derivanti dal Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale, per un periodo di dieci (10) anni dalla data di risoluzione, cessazione o cessione.

5.4.5 Comunicazioni

5.4.5.1 Invio di Comunicazioni

Fatto salvo quanto indicato nei Manuali del Terminale, qualsiasi comunicazione da una Parte ad un'altra, in base o comunque derivante dal Contratto di Capacità ovvero dal Contratto di Small Scale, dovrà avvenire in forma scritta ed in conformità a quanto stabilito dalla Clausola 5.4.5. Tale comunicazione potrà avvenire nelle forme ed attraverso i mezzi di comunicazione previste rispettivamente nel Contratto di Capacità ovvero nel Contratto di Small Scale. La comunicazione dovrà essere indirizzata all'attenzione del soggetto competente per la ricezione indicato rispettivamente nel Contratto di Capacità ovvero nel Contratto di Small Scale (salvo quanto diversamente comunicato di volta in volta ai sensi della Clausola 5.4.5.2). Qualsiasi comunicazione consegnata a mano, inviata via *fax*, corriere o posta elettronica certificata sarà ritenuta come debitamente recapitata:

- a) in caso di consegna a mano, invio mediante raccomandata pre-pagata, consegna per espresso, raccomandata o corriere, al momento della consegna; o
- b) in caso di invio via *fax* e/o tramite posta elettronica certificata, al momento della trasmissione;

in ogni caso, nell'eventualità in cui la consegna a mano, via *fax*, tramite posta elettronica certificata, via raccomandata prepagata, via consegna per espresso, raccomandata o corriere, avvenga dopo le ore 18:00 di

un Giorno Lavorativo, o durante un giorno che non sia lavorativo, la comunicazione si considererà recapitata alle ore 9:00 del Giorno Lavorativo successivo.

5.4.5.2 Modifiche ai dati delle comunicazioni

- a) Una Parte potrà comunicare all'altra Parte il cambiamento del proprio nome, del soggetto all'attenzione del quale inviare le comunicazioni, indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata, e tale comunicazione avrà effetto a decorrere dal quinto (5°) Giorno Lavorativo successivo alla consegna della comunicazione riguardante le modifiche o, se successiva, dalla data espressamente indicata nella comunicazione riguardante le modifiche.

5.4.5.3 Lingua

- a) Tutte le comunicazioni e gli altri documenti consegnati in base o relativi al Contratto di Capacità ovvero al Contratto di Small Scale saranno redatti in lingua italiana o, nel caso in cui sia richiesto dalla Legge Applicabile, in qualsiasi altra lingua. In quest'ultimo caso, il documento sarà accompagnato da una traduzione in lingua italiana.
- b) Ai sensi della Clausola 5.4.5.3a), in caso di discrepanze riscontrate tra il testo italiano di qualunque comunicazione ed il documento redatto in un'altra lingua di qualunque comunicazione, prevarrà la versione italiana, salvo i casi in cui la Legge Applicabile richieda la redazione della comunicazione o del documento in un'altra lingua. In quest'ultimo caso, prevarrà la versione del testo redatta nella suddetta altra lingua.

5.4.6 Diritti di Terzi

Il Contratto di Capacità ed il Contratto di Small Scale non attribuiscono diritti a terzi, i quali non possono fare affidamento e richiedere l'esecuzione di alcuna disposizione dei contratti stessi.

5.4.7 Nullità parziale

Nell'eventualità in cui qualsiasi Autorità Competente dichiari invalida o inefficace una delle disposizioni del Codice di Rigassificazione e/o Contratto di Capacità e/o Contratto di Small Scale, tali invalidità o inefficacia non potranno estendersi alle altre disposizioni del Codice di Rigassificazione e/o Contratto di Capacità e/o Contratto di Small Scale, che rimarranno in vigore pienamente efficaci, valide ed applicabili.

5.4.8 Gestione delle emergenze di servizio

Al fine di gestire eventuali situazioni di emergenza (ivi inclusi incendio, fuga di liquidi o gas infiammabili) che possano interferire con il funzionamento del Terminale e che possano avere effetti negativi per la sicurezza di persone, cose o ambiente, il Gestore ha adottato un piano di emergenza interno.

In considerazione della figura giuridica dell'armatore del Terminale e dell'attività di gestione tecnico/operativa ad esso affidata, l'attuazione del piano di emergenza interno e attivazione del piano di emergenza esterno è di responsabilità di quest'ultima.

Il piano di emergenza interno che definisce le azioni che il personale dell'armatore del Terminale deve porre in essere al verificarsi di situazioni di emergenza è conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 105/2015 (Seveso III), al DPR 8 novembre 1991, n. 435 (SOLAS), al Regolamento UE n. 336 del 15 febbraio 2006 relativo al sistema di gestione in accordo al codice ISM.

5.4.8.1 Emergenze di Servizio

Le emergenze di cui al piano di emergenza interno possono essere le seguenti:

- a) **Emergenza:** un evento anomalo e pericoloso, derivante da cause interne o esterne, che richieda azione immediata al fine di evitare danni a persone, all'ambiente e al Terminale;
- b) **Incidente:** qualsiasi evento indesiderato che possa provocare un danno alle persone, all'ambiente e/o al Terminale;

- c) **Incidente rilevante:** un evento, quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a un susseguirsi incontrollabile di eventi, e che potrebbe recare un grave pericolo per la salute umana e/o per l'ambiente, immediato o futuro, all'interno o all'esterno del Terminale, e che coinvolga una o più sostanze pericolose.

5.4.8.2 Obiettivi degli interventi

Le procedure di emergenza forniscono indicazioni al personale presente sul Terminale e a terra per quanto riguarda le misure adeguate da adottare per ciascuna tipologia di emergenza. Gli obiettivi del piano di emergenza interno sono:

- a) controllare e segnalare l'incidente per minimizzare gli effetti e limitare i danni a persone, ambiente e cose;
- b) fare tutto il necessario per proteggere persone e ambiente dalle conseguenze di un incidente rilevante;
- c) informare adeguatamente il personale a bordo e le Autorità Competenti;
- d) provvedere al ripristino delle condizioni normali e, se necessario, al ripristino ambientale a seguito del relativo incidente.

5.4.8.3 Livelli di emergenza del piano di emergenza interno

Il piano di emergenza interno prevede i seguenti livelli di allarme:

- a) **Allarme Generale:** tale allarme deve essere dato in ogni situazione di emergenza e indica un pericolo immediato per la vita umana, il Terminale e i macchinari, il Carico o per l'ambiente. Le situazioni che provocano tale tipologia di allarme sono, a titolo esemplificativo, di seguito elencate:
 - Persone prese da asfissia;
 - Collisione;
 - schianto di un elicottero;
 - Inquinamento;
 - Incidente Grave.
- b) **Incendio:** tale allarme deve essere dato in caso di incendio a bordo del Terminale;
- c) **Uomo fuori bordo:** tale allarme deve essere dato quando una persona è caduta in mare;
- d) **Abbandono della nave** implica una situazione che non può più essere controllata che darà luogo all'"ABBANDONATE LA NAVE" dove il personale ed eventuali visitatori dovranno raccogliersi presso la stazione delle scialuppe di salvataggio e abbandonare il Terminale.
- e) **Rilascio di Gas Metano e sostanze tossiche**
- f) **Inquinamento**
- g) **ISPS (Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali)**

Il sistema di allarme. utilizza 7 differenti allarmi per relative emergenze, ognuno dei quali con differente tonalità e frequenza di suoni.

La fine dello stato di emergenza viene dichiarata dal Responsabile del Terminale.

5.4.8.4 Comunicazioni in caso di emergenza

In caso di emergenza, il Responsabile del Terminale o un suo delegato, oltre a mettere in atto tutte le procedure per risolvere l'emergenza, effettua le seguenti comunicazioni:

- Comunica l'emergenza al responsabile di terra della Società Appaltatrice O&M che ha come responsabilità i contatti con le parti esterne (Gestore e Autorità Competenti);
- Comunica l'emergenza alla Capitaneria di Porto di Livorno;
- Comunica l'emergenza alle navi di appoggio (nave guardiana e se necessario ai rimorchiatori);
- Comunica l'emergenza a Snam Rete Gas e alla Nave Metaniera e/o alla Nave Small Scale (se presenti).

Il responsabile di terra della Società Appaltatrice O&M ha la responsabilità di organizzare l'emergenza a terra ed effettuare le comunicazioni al Gestore ed alle Autorità Competenti, attivando in caso di necessità il piano di emergenza esterno.

In caso di Incidente Rilevante, il Gestore attuerà tutte le comunicazioni scritte necessarie e richieste dal Decreto Legislativo 105/2015 (Seveso III).

5.4.8.5 Informazioni relative alle emergenze

Il Gestore provvede a tenere traccia di una serie di informazioni relative alle emergenze, che ne descrivono gli aspetti fondamentali, quali:

- tipologia di emergenza;
- data/ora dell'evento;
- descrizione del componente di impianto interessato dall'emergenza;
- eventuali fuoriuscite di gas/GNL registrate;
- descrizione dell'evento e delle cause che lo hanno generato;
- soggetto richiedente l'intervento (terzi e Società Appaltatrice O&M);

Il Gestore provvederà a comunicare all'ARERA, entro il 31 dicembre di ogni Anno, una nota riassuntiva contenente le principali informazioni relative alle emergenze di servizio che si sono verificate presso il Terminale nell'Anno Termico precedente.

5.4.9 Responsabilità Amministrativa

L'Utente ovvero l'Utente di Small Scale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle norme del relativo Modello Organizzativo del Gestore, comprensivo altresì del relativo Codice Etico e di comportamento, nonché dei contenuti della Carta dei Valori, della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e della politica HSEQ del Gestore medesimo (disponibili altresì sul sito internet) in relazione alle attività previste dal presente Codice di Rigassificazione e che l'Utente si impegna pertanto ad osservare.

L'Utente ovvero l'Utente di Small Scale si impegna quindi a tenere un comportamento conforme al suddetto Codice Etico e di comportamento e al Modello Organizzativo, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre il Gestore al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/2001, restando inteso che l'osservanza dei principi ivi contenuti riveste per il Gestore carattere essenziale.